

PROVINCIA DI TERNI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(Art.1, da comma 816 a comma 847, Legge 160/2019)

Il "Regolamento per il Canone Unico Patrimoniale" da parte della Provincia di Terni è stato adottato dal Consiglio Provinciale con la deliberazione n° 3 del 30 marzo 2021.

Il "Regolamento per il Canone Unico Patrimoniale" da parte della Provincia di Terni è stato integrato con deliberazione di Consiglio Provinciale n° 36 del 29 novembre 2023.

Si è proceduto ad un coordinamento formale del testo. Il testo coordinato è stato redatto e ripubblicato a cura della segreteria generale al solo fine di agevolare la leggibilità dell'opera secondo criteri uniformi di redazione valevoli per tutti gli atti normativi dell'ente. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti deliberativi che hanno adottato le norme regolamentari.

INDICE

TITOLO PRIMO AMBITO DI APPLICAZIONE

- Articolo 1: Oggetto del regolamento
- Articolo 2: Presupposto del Canone
- Articolo 3: Definizioni oggettive e ambito territoriale
- Articolo 4: Zone del territorio provinciale
- Articolo 5: Tipologia delle occupazioni
- Articolo 6: Durata delle concessioni e autorizzazioni. Il Registro provinciale delle concessioni e delle autorizzazioni.

TITOLO SECONDO PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE

- Articolo 7: Domanda per il rilascio delle autorizzazioni relative ad occupazione di suolo/sottosuolo pubblico
- Articolo 7-bis: Domanda per il rilascio delle autorizzazioni relative a impianti e mezzi pubblicitari
- Articolo 8: Istruttoria della domanda
- Articolo 9: Deposito cauzionale
- Articolo 10: Rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione
- Articolo 11: Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione
- Articolo 12: Principali obblighi del concessionario e del titolare dell'autorizzazione
- Articolo 13: Variazioni oggettive delle concessioni e autorizzazioni
- Articolo 14: Subentro nelle concessioni e autorizzazioni
- Articolo 15: Rinnovo e disdetta delle concessioni e autorizzazioni
- Articolo 16: Revoca, decadenza ed estinzione della concessione e dell'autorizzazione
- Articolo 16 bis: Rimozione di urgenza

TITOLO TERZO PARTE I

OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE CON INSTALLAZIONE DI IMPIANTI/MEZZI PUBBLICITARI

- Articolo 17: Pubblicità sulle strade
- Articolo 18: Definizione dei mezzi pubblicitari
- Articolo 18- BIS: Tipologie escluse
- Articolo 19: Dimensioni
- Articolo 20: Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari
- Articolo 21: Ubicazione dei mezzi pubblicitari "distanze minime - divieti assoluti – criteri geometrici"
- Articolo 22: Vincoli storici ed artistici
- Articolo 22-bis: Vincoli paesaggistici e ambientali
- Articolo 23: Stazioni di rifornimento di carburante
- Articolo 24: Esposizione di striscioni, locandine e standardi - pubblicità temporanea
- Articolo 25: Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi
- Articolo 26: Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili
- Articolo 26-bis: Indicazioni territoriali
- Articolo 26-ter: Indicazioni industriali, artigianali, commerciali
- Articolo 26-quater: Indicazioni alberghiere

PARTE II ALTRI TIPI DI AUTORIZZAZIONI

- Articolo 27: Trasporti eccezionali - Domanda per il rilascio dell'autorizzazione
- Articolo 28: Riprese cinematografiche
- Articolo 29: Competizioni sportive su strada e manifestazioni motoristiche

TITOLO QUARTO DISCIPLINA DEL CANONE

PARTE I

DETERMINAZIONE DEL CANONE, ESENZIONI E RIDUZIONI E VERSAMENTO

- Articolo 30: Soggetto tenuto al pagamento del canone
- Articolo 31: Determinazione della superficie di occupazione
- Articolo 32: Occupazioni con passi carrabili
- Articolo 32-bis: Accessi carrabili o pedonali. Criteri di determinazione della superficie
- Articolo 32-ter: Distributori di carburante e stazioni di ricarica elettrica
- Articolo 32-quater: Occupazioni con impianti di esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e generi vari
- Articolo 32-quinques: Attività edile
- Articolo 33: Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni
- Articolo 34: Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere
- Articolo 34 bis: impianti di telefonia – c.d. canone Antenne
- Articolo 35: Tariffe annuali e tariffe temporanee/giornaliere
- Articolo 36: Regole per la quantificazione del Canone
- Articolo 36: Riduzioni del Canone
- Articolo 37: Esenzioni per legge e regolamentari
- Articolo 38: Modalità e termini per il versamento
- Articolo 38-bis: Controllo dei versamenti

PARTE II

ACCERTAMENTO, INDENNITÀ, SANZIONI, RISCOSSIONE COATTIVA, RIMBORSI, CONTENZIOSO, DISCIPLINA FINALE E TRANSITORIA

- Articolo 39 Accertamento
- Articolo 40: Sanzioni e indennità
- Articolo 41: Riscossione coattiva
- Articolo 42: Interessi
- Articolo 43: Rimborsi
- Articolo 44: Contenzioso
- Articolo 45: Responsabile del procedimento
- Articolo 46: Disposizioni finali e transitorie

TITOLO PRIMO

AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1: Oggetto del regolamento

1. Ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e dell'art.1 comma 821 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il presente regolamento disciplina il "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", denominato "Canone", previsto dai commi da 816 a 836 e commi 846 e 847 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n.160 con decorrenza 01/01/2021.
2. Il Canone, sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza delle provincie ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni di qualunque natura, sia permanenti che giornaliere e le esposizioni pubblicitarie sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia di Terni nonché le occupazioni di aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio, che a vario o senza titolo, insistono nell'ambito del territorio provinciale, suddiviso in zone in base all'importanza dell'ubicazione dell'occupazione.
4. Le disposizioni contenute Regolamento TOSAP approvato con deliberazioni consiliari nr. 123 del 19/07/1994 e nr. 146 del 26/09/1994, aggiornato con le modifiche introdotte con deliberazioni consiliari nr.23 del 05/02/1996, nr. 55 del 01/04/1996 con provvedimento nr. 22 del 05/02/1996 relativo agli esoneri ed alle agevolazioni, nonché con gli atti consiliari nr. 228 del 29/11/1996, nr. 229 del 02/12/1996, nr. 245 del 20/12/1996 e successiva deliberazione consiliare nr. 143 del 18/12/1997, nonché con deliberazioni consiliari nr. 198 del 25/11/1999, nr. 58 del 03/04/2000, deliberazione di Giunta Provinciale nr. 395 del 23/11/2001 (tariffe espresse in euro), deliberazioni consiliari nr. 262 del 29/12/2003, nr. 265 del 30/12/2003 e nr. 63 del 30 luglio 2007 non trovano più applicazione a decorrenza dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quanto riguardante i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
5. Per quanto non previsto nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari provinciali relative all'occupazione di spazi pubblici anche con mezzi pubblicitari, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e settori, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 2: Presupposto del Canone

1. Il presupposto del canone è:
 - a. l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 della L. n.160/2019 di spettanza dell'ente Comune esclude l'applicazione del Canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma 819 per la misura di superficie comune e, comunque limitatamente alle fattispecie in cui l'ente Comune sia il destinatario dell'entrata anche con riferimento al presupposto dell'occupazione con impianti e mezzi pubblicitari in quanto luoghi e spazi pubblici di sua pertinenza, mentre se l'occupazione fosse di suoli e spazi pubblici della Provincia, il Canone dovuto sul presupposto dell'occupazione è comunque di spettanza dell'ente Provincia

Articolo 3: Definizioni oggettive e ambito territoriale

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:
 - a) per "suolo pubblico" e "spazi ed aree pubbliche" si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia quali le strade e le relative aree di

pertinenza, nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso, anche mediante servitù di uso pubblico c.d. *dicatio ad patriam* consistente nel comportamento del proprietario che, seppur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, mette volontariamente, con carattere di continuità un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima; sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali; restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio.

b) per "occupazione" si intende l'utilizzo del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo stradale mediante installazioni, allestimenti, depositi, opere e manufatti che poggiano o comunque insistono entro i confini stradali. Sono compresi nella definizione le occupazioni poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico costituiti da balconi, verande, bow windows e simili infissi anche a carattere stabile nonché le opere pubbliche lungo sede stradale riguardanti condotte fognarie per acque bianche, regimazione acque superficiali stradali, costituenti opere pubbliche e di urbanizzazione.

2. Nelle aree della Provincia non si comprendono i suoi tratti di strada situati all'interno di centri abitati di Comuni, con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nel qual caso il Canone è dovuto solo all'ente Comune.

3. Per i tratti di strade di proprietà della Provincia situati all'interno dei centri abitati fino a 10.000 abitanti, il realizzarsi del presupposto dell'occupazione, determina l'obbligo per l'occupante di rimettere il Canone alla Provincia quale ente proprietario della strada e ciò quand'anche l'occupazione fosse per l'installazione di un impianto/mezzo pubblicitario. In detti tratti di strada ai sensi degli artt. 23, comma 4 e 26, comma 3 del Codice della Strada, l'autorizzazione o concessione è rilasciata dall'ente Comune, previo nulla osta della Provincia; il nulla osta è il provvedimento con il quale la Provincia dichiara che non vi sono ragioni ostative di tipo tecnico o amministrativo anche con riferimento al versamento del Canone dovuto alla Provincia all'adozione del provvedimento comunale.

4. Le disposizioni regolamentari si applicano anche alle strade, aree e relativi spazi sovrastanti e sottostanti regionali per il quali la Provincia abbia competenze per legge ovvero in virtù di accordi con la Regione Umbria e sempre che la materia non sia disciplinata diversamente.

5. Nozione e modi di delimitazione del centro abitato sono stabiliti, rispettivamente, dall'art.3, comma 1, punto 8, del Codice della Strada, e dall'art.5 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. n.495/1992.

Articolo 4: Zone del territorio provinciale

1. Ai fini della gradualità della tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche gli stessi sono da classificare in 3 categorie come da allegato A

Articolo 5: Tipologia delle occupazioni

1. Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall'art.3 del presente regolamento, in via permanente o giornaliera deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente Ufficio Provinciale o Comunale, per le strade provinciali che attraversano centri abitati di Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell'autorizzazione per le occupazioni temporanee. A tal fine la Provincia, con atto di organizzazione interna, determina gli uffici settoriali competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione, autorizzazione o nulla osta, nonché della quantificazione del Canone dovuto in ragione della tipologia dell'occupazione richiesta, i quali sono incaricati della gestione dell'entrata, salvo concessione della stessa.

2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non sia inferiore all'anno, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili.

3. Sono temporanee ovvero giornaliere le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno, anche se periodiche, in tal caso possono essere rilasciate per più annualità e, in ogni caso, quelle per le attività edili.

4. Sono parimenti occupazioni temporanee quelle occasionali, quali:

- a) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e di ricorrenze civili e religiose;
- b) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
- c) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
- d) le occupazioni per non più di mq. 10 effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore alle 24 ore;
- e) le occupazioni per traslochi.

5. Sono occupazioni abusive, quelle:

- a) realizzate senza la concessione e/o autorizzazione o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente;
- c) che si protraggono oltre in termine stabilito dalla concessione e/o autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
- d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza della concessione e/o autorizzazione;
- e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.

Le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

6. E' consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata urgente necessità, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno purché venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione anche in via breve (fax, pec, telegramma). In mancanza della stessa, l'avvenuta occupazione è considerata abusiva. L'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare, previo pagamento del Canone dovuto, il provvedimento in via di sanatoria, in difetto l'occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.

7. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della strada, fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento attuativo.

Articolo 6: Durata delle concessioni ed autorizzazioni. Il Registro provinciale delle concessioni e delle autorizzazioni.

1. Salvo diverse disposizioni di legge, le concessioni d'occupazione hanno la durata massima di:
 - 29 anni per gli impianti a rete con condotte e cavi in sotterraneo o con strutture sopraelevate;
 - 15 anni per gli accessi e passi carrabili permanenti;
 - 10 anni per gli accessi ed occupazioni varie per impianti di distribuzione carburanti;
 - 3 anni per le autorizzazioni relative alle installazioni di mezzi pubblicitari.
2. La durata delle concessioni relative all'occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo per l'impianto dei servizi pubblici (idrico, elettrico, telecomunicazione, distribuzione gas, smaltimento, ecc.) è determinata in base alla durata fissata per i servizi stessi dalle leggi e dagli atti di concessione che li riguardano. In assenza vale quanto disposto per le concessioni permanenti al precedente comma 1.
3. La durata dell'occupazione del suolo pubblico per accessi provvisori quali l'apertura di cantieri temporanei o simili è stabilita in anni 1 (uno), rinnovabile alla scadenza.

4. Nei casi degli interventi ed impianti soggetti a nulla osta tale durata decorre dalla data del provvedimento finale di competenza del Comune.
5. Le concessioni ed autorizzazioni sono rinnovabili alla scadenza su richiesta dell'interessato e possono essere revocate in qualsiasi momento dall'Ente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza indennizzo alcuno.
6. Le autorizzazioni in materia di pubblicità stradale pongono in capo al soggetto autorizzato gli obblighi di cui all'art. 54 DPR 495/1992 ed altresì quello di provvedere senza indugio alla rimozione del mezzo pubblicitario alla scadenza dell'autorizzazione salva la facoltà di rinnovo con le forme e modalità del presente regolamento.

TITOLO SECONDO

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE

Articolo 7: Domanda per il rilascio delle autorizzazioni relative ad occupazione di suolo/sottosuolo pubblico

1. Chiunque intenda effettuare occupazioni di qualsiasi natura di suolo, sottosuolo, soprasuolo delle strade provinciali, (ad esclusione dei tratti che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti così come individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285) e, comunque dei beni appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile della Provincia, o su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, realizzare recinzioni e/o piantagioni in prossimità delle strade provinciali, stabilire o modificare accessi e diramazioni dalle strade provinciali ai fondi e fabbricati laterali, deve presentare istanza in bollo all'Amministrazione Provinciale ai sensi della normativa vigente.
2. Per i tratti di strade provinciali correnti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni è di competenza del Comune, previo nulla osta della Provincia.
3. L'istanza rivolta al rilascio delle concessioni, autorizzazioni o nullaosta va presentata alla Provincia avvalendosi dell'apposita modulistica disponibile anche sul sito internet istituzionale. Il Dirigente competente provvederà ad assegnare all'unità organizzativa competente in materia di uso e gestione delle strade o alla gestione amministrativa del patrimonio il procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione/concessione.
4. L'istanza deve contenere:
 - a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale e codice fiscale del richiedente;
 - b) descrizione particolareggiata dell'opera che si intende eseguire e l'indicazione della superficie occupata;
 - c) esatta indicazione della strada, del lato della stessa e della progressiva chilometrica su cui si intende effettuare l'opera o l'occupazione;
 - d) una dichiarazione con la quale il richiedente si obbliga al rispetto delle disposizioni contenute nel disciplinare allegato all'autorizzazione, in caso di autorizzazioni che comportino manomissioni di opere stradali, al versamento, prima del rilascio del provvedimento, qualora richiesto, del deposito cauzionale che verrà fissato dal competente Ufficio Provinciale avendo riguardo alle opere necessarie per il ripristino.
5. All'istanza devono essere allegati:
 - a) planimetria catastale con indicazione del tratto interessato;
 - b) copia fotostatica del codice fiscale dell'intestatario dell'istanza;
 - c) ricevuta di versamento per l'importo dovuto in favore della Provincia di Terni per le spese di sopralluogo e istruttoria;
 - d) marca da bollo del valore vigente al momento del rilascio del provvedimento richiesto.
6. In caso di richiesta effettuata congiuntamente da più soggetti, l'Amministrazione Provinciale si rapporterà con il primo intestatario dell'istanza che, dovrà comunque essere firmata da tutti gli utilizzatori. Non è ammesso il frazionamento del tributo.

Articolo 7-bis: Domanda per il rilascio delle autorizzazioni relative a impianti e mezzi pubblicitari

1. La domanda di autorizzazione riguardante l'installazione di uno o più impianti/mezzi pubblicitari, in un'unica strada o area provinciale, oltre a quanto previsto all'art.7 del presente regolamento deve contenere:
 - a) la tipologia del mezzo pubblicitario (conforme alle prescrizioni previste dal C.d.S. e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione), l'indicazione di ciò che reclamizza, la strada provinciale sulla quale deve avvenire l'installazione con indicate le dimensioni del mezzo pubblicitario (cartello pubblicitario

max mq. 6 - preinsegna mt. 1,25x0,25 – insegna di esercizio o altro da specificare), con la progressiva chilometrica, il lato, la località ed il Comune;

- b) l'attestazione di cui all'art. 53, comma 3, del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
- c) copia quotata a colori del bozzetto relativo al mezzo pubblicitario;
- d) planimetria in scala 1:10.000 con evidenziato il punto di installazione del mezzo pubblicitario;
- e) planimetria in scala adeguata (1:500 – 1:1.000) riportante ubicazione e distanza dell'impianto pubblicitario da autorizzare rispetto a segnaletica verticale (specificando il tipo di segnaletica: pericolo, prescrizione o indicazione), altri mezzi pubblicitari, intersezioni o manufatti esistenti che siano rilevanti ai fini dell'art. 51 Reg. C.d.S. Il rilievo va eseguito sul lato stradale in cui deve essere installato il mezzo pubblicitario per i 250 metri prima ed i 250 metri dopo la posizione dell'impianto; nel caso di installazione di impianto pubblicitario bifacciale il rilievo -e la rispettiva rappresentazione grafica- deve essere effettuato su entrambi i lati stradali. Dentro ai centri abitati la rappresentazione grafica potrà essere ridotta ai 30 metri prima e dopo il punto di installazione, mentre per le strade extraurbane con limite di velocità permanente non superiore a 50 km/h, la rappresentazione grafica potrà essere limitata ai 100 metri prima e dopo il punto di installazione, ponendo particolare attenzione alla distanza dai punti di tangenza delle curve;
- f) sezione trasversale in scala adeguata (1:100 – 1:200) indicante la distanza dell'impianto dalla carreggiata e la pendenza di eventuali scarpate;
- g) documentazione fotografica del luogo di installazione riportante 100 metri sia da una parte che dall'altra del punto di installazione;
- h) dichiarazione di stabilità del mezzo pubblicitario, prevista dall'art. 53, comma 3, del D.P.R. 495/1992;
- i) laddove si tratti di insegna di esercizio da collocarsi parallela all'asse stradale e in aderenza al fabbricato, la documentazione di cui ai punti e) ed f) non è necessaria. Laddove invece l'insegna di esercizio, pur parallela all'asse stradale, non è collocata in aderenza al fabbricato, la documentazione di cui ai punti e) ed f) può essere sostituita da planimetria in scala adeguata rappresentativa della distanza effettiva dell'impianto dalla carreggiata;
- j) visura e planimetria catastale con indicazione del punto di installazione del mezzo pubblicitario;
- k) per le sole installazioni parallele all'asse stradale: verifica della distanza minima di ribaltamento prevista dal successivo art. 37, comma 1, lett. c) ultima parte e lett. d) ultima parte;
- l) estratto della carta dei vincoli ricadenti nell'area di intervento con eventuale e/o eventuale autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali), in applicazione del D.P.R. n. 31 del 13.02.2017.

2. Per il rinnovo delle autorizzazioni che siano state rilasciate a seguito di istruttoria corredata da tutta la documentazione di cui al presente articolo, non è richiesta la produzione della documentazione di cui alle lettere a), c), d), e), f), g), j), k) ed l) del precedente comma se già prodotta in fase di precedente rilascio. La medesima procedura è seguita per i casi di rinnovo delle autorizzazioni comunali con nulla osta rilasciato dalla Provincia.

3. Ai fini del rilascio di autorizzazioni e nulla osta per installazioni temporanee successive alla prima – in assenza di variazioni - la documentazione che soggetti pubblici o privati abbiano presentato per l'originaria istruttoria può essere richiamata con attestazione che nulla è variato. In tal caso, oltre alle generalità del richiedente ed alla suddetta dichiarazione dovrà essere presentata esclusivamente:

- a) documentazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo per il rilascio dell'autorizzazione;
- b) copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente;
- c) attestazione del versamento a favore della Provincia, della somma stabilita, quale rimborso spese di istruttoria;
- d) copia quotata a colori del bozzetto relativo al mezzo pubblicitario;
- e) dichiarazione di stabilità del mezzo pubblicitario, prevista dall'art. 53, comma 3, del D.P.R. 495/1992.

4. Con le Amministrazioni Comunali potranno essere concordate procedure semplificate per la collocazione di mezzi pubblicitari temporanei in posizioni prestabilite, per la promozione di manifestazioni e spettacoli.

5. In ogni caso, oltre alla documentazione di cui ai commi precedenti, l'Ufficio del Settore competente ha la facoltà di richiedere ulteriori documenti ritenuti necessari al fine di valutare la fattibilità dell'intervento. In particolare, laddove il mezzo pubblicitario debba essere collocato su proprietà (fabbricati e terreni) di terzi,

il richiedente deve presentare planimetria catastale e relativa visura nonché specifica dichiarazione di consenso del proprietario.

6. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui precedente art.7.

Articolo 8: Istruttoria della domanda

1. L'Ufficio Settoriale competente in ragione della domanda, ricevuta la stessa, provvede tramite il nominando responsabile del procedimento ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata. Il Responsabile del procedimento, ove ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, procede ai sensi dell'art. 10 bis della legge n.241/1990.

2. Ove la domanda risulti in tutto o in parte incompleta l'Ufficio settoriale competente formula all'interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta di integrazione, fermo restando che l'Ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, nulla osta, pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione provinciale o di altri enti pubblici. Se necessitano specifici pareri tecnici, gli stessi devono essere espressi e rimessi al responsabile del procedimento entro il termine massimo di giorni 10 dalla ricezione della richiesta.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta, con le stesse modalità utilizzate per l'inoltro della domanda.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo, della durata di 60 gg. salvo interruzioni/sospensioni. In caso di mancato adempimento da parte del richiedente la domanda, si intende rinunciata ed è dovuta un'indennità pari al 10% del canone che si sarebbe dovuta versare in caso di accoglimento della domanda. La stessa indennità è dovuta qualora il richiedente rinunci alla richiesta, inoltrando nelle medesime modalità della domanda, specifica comunicazione, oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento.

5. L'Ufficio, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla agli Uffici settoriali competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Ogni parere deve essere espresso e comunicato all'ufficio che rilascia la concessione. Fino a quando l'Ufficio settoriale competente al rilascio del titolo amministrativo richiesto non riceve i necessari pareri, i termini della durata del procedimento sono sospesi.

6. Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso, il pagamento da parte del richiedente, di una somma a titolo di cauzione non fruttifera di interessi ovvero della fideiussione bancaria o assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta stabilita di volta in volta, tenuto conto del tipo di occupazione e dei possibili danni relativi all'area/struttura pubblica ed è dovuta comunque in ogni caso, quando:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) per particolari motivi e circostanze che lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

7. Nello svolgimento dell'istruttoria, il Funzionario responsabile del procedimento, qualora non sia di competenza del proprio settore, richiede all'Ufficio settoriale preposto ovvero al Concessionario dell'entrata, la liquidazione del "Canone" sulla scorta delle indicazioni della domanda e dei riscontri e rilievi della fase istruttoria. L'incaricato della liquidazione deve provvedere entro 5 giorni dalla richiesta. Per il versamento valgono le disposizioni del presente regolamento.

8. Qualora il servizio della gestione dell'entrata fosse affidato ad un Concessionario è possibile conferire a questi anche la gestione dell'istruttoria della richiesta di occupazione, fermo restando che il provvedimento autorizzatorio sarà comunque emesso dall'Ufficio provinciale/comunale competente.

Articolo 9: Deposito cauzionale

1. Per le autorizzazioni o concessioni, la Provincia richiede la costituzione di polizza fideiussoria assicurativa o bancaria o, eventualmente, di cauzione in denaro, prima del rilascio del provvedimento per un importo da determinare e da aggiornare annualmente con delibera di Giunta.

2. Per gli Enti pubblici/Società erogatori/erogatrici di pubblici servizi, può ammettersi la stipulazione di una polizza generale, quale copertura globale per tutte le concessioni, autorizzazioni ed interventi d'urgenza

da rilasciare nel corso dell'intero anno. Fanno eccezione gli interventi che comportino una notevole manomissione del suolo stradale, per i quali sarà richiesta specifica copertura assicurativa.

2-bis Per le sole opere finalizzate al miglioramento del livello di sicurezza della circolazione stradale (marciapiede e/o camminamento pedonale, impianto di pubblica illuminazione, rilevatori di velocità, ecc.), da realizzare da parte di Amministrazioni Comunali, queste ultime sono esentate dall'obbligo di prestare garanzie.

3. Per lo svincolo del deposito cauzionale l'interessato dovrà presentare apposita richiesta corredata dalla dichiarazione di regolare esecuzione con cui viene attestata la data di ultimazione lavori nonché la loro regolarità in conformità a quanto autorizzato o concesso.

4. L'Ufficio settoriale competente del Demanio Stradale ha facoltà di richiedere, per interventi di notevole rilevanza e consistenza l'attestazione di regolare esecuzione dell'opera a firma di tecnico professionista abilitato laddove trattasi di interventi di particolare complessità che consiglino l'utilizzo di tale procedura. Ai fini del presente comma per "termine dei lavori" si intende anche la rinuncia anticipata comunicata con lettera raccomandata o a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata della Provincia di Terni.

Il deposito cauzionale sarà svincolato non prima di 6 mesi e non oltre 12 mesi dalla data di comunicazione di fine lavori e regolare esecuzione, dopo il riscontro positivo effettuato dal Servizio preposto alla viabilità della Provincia di Terni mediante la propria struttura con apposito verbale di constatazione. Per il deposito cauzionale, relativo a riprese cinematografiche et simili, il termine per lo svincolo è ridotto, di norma, a 90 giorni.

5. Qualora i lavori eseguiti non siano conformi all'autorizzazione o alla concessione, la Provincia assegnerà un termine massimo di sei mesi per provvedere a quanto necessario, trascorso il quale vi provvederà d'ufficio incamerando cauzione e salva la facoltà di richiedere all'inadempiente ulteriori somme per i danni che si siano verificati e che non possano essere coperti dalla garanzia.

Articolo 10: Rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. In base ai risultati dell'istruttoria il Dirigente del Servizio preposto rilascia o nega la concessione/autorizzazione con provvedimento motivato, dandone comunicazione al Richiedente, preferibilmente a mezzo pec.

2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione, che costituisce titolo, ai soli fini del presente regolamento - non sostituisce il titolo abilitativo, gli atti di assenso, le concessioni e autorizzazioni previste dalle leggi vigenti per le installazioni o la realizzazione di opere (pratica edilizia comunale, vincolo paesaggistico ecc.), che devono essere acquisiti a cura del richiedente, prima di eseguire le opere e le installazioni- legittima l'occupazione, è rilasciato previo assolvimento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- “ marca da bollo (in applicazione del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e ss.mm.);
- “ spese di sopralluogo, ove necessario;
- “ deposito cauzionale ovvero una fideiussione bancaria, ove richiesto;
- “ pagamento del Canone Unico dovuto;

1. Le spese di sopralluogo, da aggiornarsi annualmente con decorrenza 01.01.2021 in base all'intervenuto aumento dell'indice ISTAT sono quantificate con delibera del presidente.

2. Il richiedente non può pretendere la restituzione della somma pagata a titolo di spese d'istruttoria nel caso di reiezione della domanda o nel caso di non accettazione delle condizioni imposte nella concessione/autorizzazione o di rinuncia dopo l'accettazione.

3. Non è consentito il rilascio e il rinnovo della concessione/autorizzazione la sussistenza di morosità del richiedente nei confronti del comune per canoni (o imposte) relative all'occupazione, anche abusiva, pregressi. Non si considera moroso chi aderisca o abbia già aderito ad un piano di rateazione e provveda al regolare versamento delle rate nelle scadenze prefissate.

Articolo 11: Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione, che costituisce il titolo in base al quale il richiedente può lecitamente dare avvio all'occupazione, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento della sua acquisizione se successiva, deve contenere:

- a) la denominazione della strada interessata e progressiva chilometrica;

- b) l'oggetto della concessione o autorizzazione;
- c) l'ubicazione;
- d) i dati dell'intestatario;
- e) il numero della concessione o autorizzazione;
- f) la superficie dell'area da occupare;
- g) le eventuali prescrizioni di natura tecnica;
- h) la durata;
- i) l'indicazione della tariffa applicata per la determinazione del Canone annuo per le permanenti e giornaliero per le temporanee e le regole per il suo versamento a seconda della tipologia di occupazione e delle eventuali rateazioni previste dal presente regolamento, fermo restando la previa acquisizione del pagamento del Canone dovuto, nella sua integrità o per la prima rata se disposta la rateazione.

2. Nei tratti interni ai centri abitati di comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, il nulla osta è rilasciato dalla Provincia con l'obbligo del Comune di comunicare tempestivamente e comunque entro 30 gg. dal termine dell'istruttoria la concedibilità della domanda di occupazione. In tal caso la Provincia provvede nei successivi gg 10 alla comunicazione al richiedente delle somme da versare a titolo di Canone per l'occupazione all'ente Provincia, secondo i termini e le prescrizioni di cui al presente regolamento. All'avvenuto versamento, l'ente Provincia comunica nei successivi gg 5 la regolarità del versamento del Canone spettante alla Provincia al Comune affinché lo stesso rilasci il provvedimento richiesto.

3. Il rilascio della concessione provinciale all'utilizzo di spazi ed aree pubbliche, o di tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, non esonera il titolare della concessione/autorizzazione dall'obbligo di munirsi di tutte le altre autorizzazioni e licenze (titoli edilizi, licenze comunali, di commercio, nulla osta VV.F., ecc.) prescritte dall'ordinamento per l'esercizio dell'attività o per l'uso delle cose concesse.

4. Le concessioni provinciali si intendono rilasciate sempre con la salvaguardia e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali è responsabile unicamente il titolare della concessione.

Articolo 12: Principali obblighi del concessionario e del titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo al concessionario e al titolare dell'autorizzazione di rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e nella concessione/autorizzazione anche in ordine alle modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare e di sottoscrivere per accettazione il disciplinare tecnico facente parte integrante della concessione per le occupazioni diverse da quelle attinenti alla pubblicità stradale, nel quale vengono fissate le condizioni e le prescrizioni cui il richiedente si deve attenere.

2. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, oltre ad osservare nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione concessa/autorizzata le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti, è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese, nonché alla rimozione di eventuali materiali ivi depositati alla data di cessazione dell'occupazione. Qualora ciò non avvenga l'Amministrazione Provinciale procede d'ufficio con addebito di spese a carico del concessionario/titolare dell'autorizzazione inadempiente, fatto salvo l'incameramento della cauzione ovvero l'attivazione della fideiussione e salvo il maggior danno, oltre alle altre misure previste dal presente regolamento.

3. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa.

4. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciarne duplicato a spese del richiedente.

5. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione deve effettuare il versamento del "Canone" alle scadenze prefissate qualora non già interamente versato all'atto del rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione. In mancanza e senza sua regolarizzazione il mancato pagamento del Canone è causa di decadenza della concessione e/o della autorizzazione.

Articolo 13: Variazioni oggettive delle concessioni e autorizzazioni

1. In caso di variazione tecnica per l'oggetto della concessione o della autorizzazione dovrà essere presentata apposita richiesta in bollo corredata dalla prova dell'eseguito pagamento delle spese di istruttoria e dagli elaborati grafici di cui agli artt. 7 e 7-bis del presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di variazione di messaggio pubblicitario e contestuale variazione di dimensioni del pannello, l'interessato dovrà presentare apposita istanza in bollo corredata dalla prova dell'eseguito pagamento delle spese di istruttoria, nuovo bozzetto, e da copia della sezione trasversale di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art.7-bis del presente regolamento.

Articolo 14: Subentro nelle concessioni e autorizzazioni

1. L'autorizzazione e la concessione di occupazione di suolo pubblico hanno carattere personale, sono valide solo per il soggetto autorizzato/concessionario a cui sono state rilasciate e non possono essere cedute, trasferite, volturate a terzi.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca la gestione o la proprietà di un'azienda o di ramo aziendale, è tenuto ad informare il subentrante della esistenza della concessione. Il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 10 giorni lavorativi dal trasferimento, il procedimento per il subentro nella concessione, proponendo all'amministrazione con lettera raccomandata A.R., o a mezzo PEC all'indirizzo di posta certificata dell'Ente, apposita domanda di subentro, indicando oltre agli estremi propri (persona fisica: nome, cognome, residenza, codice fiscale; persona giuridica: nome, sede, codice fiscale/partita IVA, pec), quelli della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata; in mancanza l'occupazione sarà considerata, per il subentrante senza titolo, abusiva.
3. In mancanza della comunicazione di cui al comma 2, l'originario soggetto autorizzato/concessionario non è liberato dall'obbligo del pagamento del canone per le annualità successive se non previa dimostrazione di aver inviato alla Provincia, entro il 31 dicembre dell'anno nel quale il trasferimento è avvenuto, la comunicazione di cessazione dalla quale risultino tutti gli elementi atti ad individuare l'oggetto dell'occupazione, il soggetto subentrante nonché gli estremi dell'atto che ha determinato il trasferimento della titolarità del cespite tassabile.
4. Se il concessionario è una persona fisica, in caso di suo decesso, l'erede subentrante, se ha interesse al mantenimento dell'occupazione, deve inoltrare istanza di subentro entro 10 giorni dal decesso. In difetto la concessione è considerata estinta e l'eventuale occupazione di un soggetto diverso dal concessionario defunto è considerata occupazione abusiva.
5. Nel caso di cui al comma 4 del presente articolo, così come nel caso di costituzione di condominio o di semplice modifica di denominazione o ragione sociale della Società, il subentro avrà luogo in forma semplificata con apposita istanza in bollo da parte dell'interessato con contestuale pagamento delle spese di istruttoria. L'Ente provvederà a trasmettere di provvedimento di presa d'atto di mutamento del soggetto titolare della concessione.
6. Salvo l'avvenuta affrancazione del Canone, in caso di cessione dell'immobile con passi carrabili, il nuovo possessore è tenuto al subentro secondo le prescrizioni del comma 2 del presente articolo.

Articolo 15: Rinnovo e disdetta delle concessioni e autorizzazioni

1. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere rinnovate salvo i casi in cui siano mutate le condizioni rispetto alla data del rilascio. Per le occupazioni temporanee è ammessa la richiesta di proroga dell'occupante debitamente motivata.
2. Almeno 2 mesi prima della scadenza di una concessione d'occupazione permanente e di 30 gg. dalla scadenza dell'occupazione temporanea, il titolare può richiederne il rinnovo, inoltrando apposita domanda in bollo all'Ente proprietario, corredata dalla prova dell'eseguito pagamento della somma relativa alle spese di istruttoria indicante i motivi della richiesta con contestuale dichiarazione della permanenza delle condizioni iniziali.
3. Alla domanda dovrà essere allegata una copia della concessione o autorizzazione da rinnovare e la restante documentazione potrà essere omessa se non sono intervenute variazioni. In caso contrario l'interessato dovrà produrre tutti gli elaborati grafici di cui all'art. 7. Alla domanda dovrà essere inoltre allegata una marca da bollo per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione.
4. Per i mezzi pubblicitari si applicano le disposizioni di cui all'art.7-bis.

5. Qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione e quindi per l'occupazione temporanea ha l'obbligo di presentare domanda di proroga almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza nei modi di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

6. Non possono essere rinnovati i titoli autorizzatori se non sono state versate interamente le somme dovute, ivi comprese le eventuali somme a qualsiasi titolo dovute, per l'occupazione precedente.

7. Il soggetto titolare di concessione e/o autorizzazione ha facoltà di presentare con le stesse modalità previste per la domanda di occupazione, disdetta anticipata, previo ripristino dello stato dei luoghi, rispetto alla scadenza ordinaria. Per le occupazioni permanenti il Canone annuo rimane comune dovuto ma va applicata, una riduzione percentuale commisurata per il periodo residuo dalla data della ricezione della disdetta rispetto alla scadenza ordinaria. Per le occupazioni temporanee, la disdetta non sottrae dall'obbligo del versamento del Canone dovuto in base alla scadenza originaria.

Articolo 16: Revoca, decadenza ed estinzione della concessione e dell'autorizzazione

1. L'Amministrazione Provinciale può revocare o modificare in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione e/o di autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile l'occupazione, o la rendano possibile a condizioni diverse, con comunicazione scritta e motivata da inviare al destinatario a mezzo pec o con qualunque altra forma che ne garantisca la conoscenza e di norma con almeno 5 giorni di preavviso.

2. Nell'atto di revoca vengono indicati i termini e le modalità per il ripristino dello stato dei luoghi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità, salvo la restituzione del Canone precedentemente corrisposto per il solo periodo di mancata occupazione da effettuarsi contestualmente all'emissione dell'atto di revoca. E' facoltà del Comune di provvedere alla restituzione anche tramite compensazione.

3. Il concessionario e/o il titolare dell'autorizzazione decade dalla concessione o dall'autorizzazione, nei seguenti casi:

a) per le concessioni aventi ad oggetto scavi/ponteggi/automezzi qualora non vengono osservate le prescrizioni tecniche impartite. Detta decadenza comporta il ripristino del suolo, che dovrà essere reso altresì libero immediatamente da persone e cose. La decadenza comporta l'immediato incameramento della cauzione, salvo il maggior danno, oltre alla qualifica dell'occupazione come abusiva.

b) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso o il suo esercizio (uso improprio) in contrasto con le norme vigenti.

c) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);

d) mancato o parziale versamento del canone alle scadenze previste per 2 annualità anche non consecutive.

4. Salvo diversa previsione contenuta nel provvedimento di concessione o autorizzazione, la mancata occupazione dello spazio pubblico senza giustificato motivo nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di concessione o autorizzazione nel caso di occupazione permanente; nei 15 (quindici) giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea.

5. Nei casi previsti dal comma 3 e 4 del presente articolo la decadenza non comporta la restituzione del canone versato, né esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione originariamente concesso o autorizzato.

6. Nei casi di decadenza di cui al comma 3, il responsabile del procedimento invia al Responsabile del Settore competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni o comunque con riferimento alla fattispecie del mancato pagamento del canone la comunicazione del mancato adempimento a cura dell'Ufficio Provinciale o del concessionario che gestisce l'entrata. Il Responsabile dell'ufficio competente verificata la sussistenza delle condizioni per emettere il provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, riconoscendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio.

Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto determina automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza deve essere notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della

concessione originaria decaduta, salvo che non abbia già provveduto al pagamento di tutte le somme, oneri e spese relative all'occupazione decaduta.

7. Ai sensi delle prescrizioni di cui all'art.822 della Legge n.160/2019, gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione/autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

8. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
- c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile, salvo intervenuto affrancamento.

Articolo 16 bis: Rimozione di urgenza

1. Si procede alla rimozione d'urgenza nel caso in cui l'installazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, effettuata senza la preventiva autorizzazione dell'ente competente e come tale abusiva, sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio della Provincia, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione.

2. Dell'avvenuta rimozione viene data comunicazione all'interessato a mezzo pec o raccomandata a/r con indicazione della procedura da seguire per il versamento delle spese di deposito e conseguente ritiro dell'impianto pubblicitario. Il mancato ritiro dell'impianto pubblicitario presso il luogo di deposito comporta il pagamento delle spese di deposito per 60 giorni quale termine massimo di custodia.

3. In caso di collocazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, privi di autorizzazione e che non richiedono un provvedimento di urgenza, il competente settore diffida l'autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione dell'atto. Decorso suddetto termine, la Provincia provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.

4. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nel provvedimento di revoca o di decadenza nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve comunque essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

TITOLO TERZO

PARTE I

OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE CON INSTALLAZIONE DI IMPIANTI/MEZZI PUBBLICITARI

Articolo 17: Pubblicità sulle strade

Riferimenti normativi: Artt. 1 e 23 C.d.S. – Artt. 47-59 Reg. C.d.S.

1. La pubblicità sulle strade provinciali è disciplinata, oltre che dal "Codice della Strada" D.Lgs. 30/04/1992 – n. 285 (C.d.S.) e del "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada" D.P.R. del 16 dicembre 1992 n.495 (Reg. C.d.S.) anche dalle disposizioni del presente regolamento.

2. Il presente regolamento disciplina nel rispetto dei principi e dei criteri della normativa gli aspetti della pubblicità lungo, in prossimità e in vista delle strade di proprietà o in gestione della Provincia di **Terni**, nell'ambito degli obiettivi che la stessa persegue, con particolare riferimento alla sicurezza stradale di cui agli artt. 1 e 23 del Codice della Strada.

3. La pubblicità sulle strade è intesa "lungo" la strada provinciale quando è collocata su suolo demaniale (e quindi entro i confini stradali) o su proprietà privata ma all'interno comunque della fascia di rispetto

stradale. Si intende invece l'installazione "in vista" dalla strada provinciale quando la collocazione avviene su aree esterne ai confini stradali ed alle fasce di rispetto, ma comunque orientate con lo scopo di essere viste dagli utenti che transitano sulla strada cui è diretta. La valutazione dovrà tener conto dell'intenzionalità dell'interessato di rendere effettivamente visibile il mezzo pubblicitario dalla strada, oltre che dell'effetto che lo stesso può incidere sulla sicurezza stradale.

Articolo 18: Definizione dei mezzi pubblicitari

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 47 Reg. C.d.S.

1. Insegna di esercizio (art. 47, comma 1, Reg. C.d.S.): scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nella pertinenza accessoria, anche non esclusiva, della stessa. Fuori dai centri abitati, per ogni sede di attività, può essere installata una sola insegna di esercizio considerandosi ogni altra analoga installazione quale "insegna pubblicitaria" soggetta alla disciplina di cartelli ed altri mezzi pubblicitari. L'insegna di esercizio può essere luminosa per luce propria o per luce indiretta. Laddove l'insegna di esercizio, o insegna pubblicitaria, sia del tipo "a bandiera", cioè fissata alla struttura di sostegno ad una sola delle estremità laterali, la proiezione a terra della stessa dovrà ricadere all'interno della proprietà privata, non sono perciò ammesse insegne di esercizio a bandiera sovrastanti carreggiata, marciapiede o banchina stradale.

2. Preinsegna (art. 47, comma 2, Reg. C.d.S.): scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bidimensionale utilizzabile su una o entrambe le facce, finalizzata all'indicazione direzionale della sede dove si svolge una determinata attività e in modo da facilitare il reperimento della stessa comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta.

3. Sorgente luminosa (art. 47, comma 3, Reg. C.d.S.): qualsiasi corpo illuminante che diffondendo luce illumina aree, fabbricati o manufatti. Le sorgenti luminose di tipo indiretto dovranno essere installate in proprietà privata e la fonte di luce deve essere orientata verso la proprietà privata per evitare ogni rischio di abbagliamento.

4. Cartello pubblicitario (art. 47, comma 4, Reg. C.d.S.): manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti, adesivi, etc. Può essere luminoso per luce propria o per luce indiretta, limitatamente alle installazioni in centro abitato, laddove sussista idonea illuminazione pubblica. La possibilità di installare un cartello pubblicitario luminoso sarà valutata dall'ufficio competente per ogni singolo caso.

5. Striscione, locandina o stendardo (art. 47, comma 5, Reg. C.d.S.): sono impianti privi di rigidità ed il loro posizionamento è ammesso esclusivamente per installazioni di carattere temporaneo (durata inferiore ad un anno). A seconda della tipologia e dell'iniziativa pubblicizzata si distinguono in:

- Striscioni: ammessi unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli;
- Locandine e stendardi: ammessi per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli oltre che per il lancio di iniziative commerciali.

6. Targa "professionale": insegna di esercizio di dimensioni ridotte e superiori a cm. 30x40; di norma indica arti, mestieri, professioni e uffici. Può essere luminosa esclusivamente per luce indiretta.

7. Totem: possono essere installati esclusivamente in proprietà privata, all'interno del recedimento in cui si svolge l'attività reclamizzata soltanto se opportunamente delimitato da recinzione, muretto o manufatto di altro genere. Sono assimilabili del tutto alle insegne di esercizio e sono soggette alla relativa disciplina anche per quanto attiene i limiti dimensionali di cui all'art. 48, comma 1, Reg. C.d.S. e all'art. 35 del presente Regolamento.

Per il loro posizionamento, ferma restando la distanza minima di metri 3,00, è richiesta una distanza di sicurezza dal limite della carreggiata equivalente all'altezza del dispositivo da installare maggiorato di un franco di sicurezza pari ad 1/3 della altezza totale e comunque non inferiore a mt.1,5.

8. Segno orizzontale reclamistico (art. 47, comma 6, Reg. C.d.S.): non è consentita apposizione di segni orizzontali reclamistici sulla sede stradale e sulle sue pertinenze.

9. Impianti pubblicitari di servizio (art. 47, comma 7, ed art. 51, comma 8, Reg. C.d.S.): sono ammessi esclusivamente all'interno dei centri abitati e nel loro posizionamento occorre tenere conto dei divieti

imposti dall' art. 51, comma 3 e delle distanze previste dall' art. 51, comma 4 del Reg. C.d.S. (nel rispetto dell'art. 23, comma 1, del C.d.S.).

10. Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi per conto di terzi: lungo le strade provinciali o in vista di esse non è consentita la pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi per conto di terzi.

11. Impianti pubblicitari a messaggio variabile: sia fuori che dentro ai centri abitati non è consentita l'installazione di mezzi pubblicitari a messaggio variabile.

Articolo 18- BIS: Tipologie escluse

1. Esulano dalla disciplina del presente regolamento, laddove collocati su suolo privato e salva valutazione in concreto ai sensi degli artt. 16, 18 e 23 comma 1 del CDS:

- a) le targhe "professionali" aventi caratteristica di insegna di esercizio (contenenti i riferimenti essenziali dell'attività: nome o denominazione e natura dell'attività) se in aderenza a fabbricato o a recinzione in corrispondenza dello studio o dell'ufficio cui si riferiscono, di dimensioni inferiori a cm. 30x40;
- b) le bandiere ed altri elementi privi di messaggio pubblicitario opportunamente ancorati;
- c) la cartellonistica di cantiere sì come prevista dalla vigente normativa senza che su di essa venga apposto alcun tipo di messaggio pubblicitario e senza ripetizioni.

Articolo 19: Dimensioni

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 48 Reg C.d.S.

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari se installati fuori dai centri abitati, non devono superare la superficie di sei metri quadrati (6,00 mq.).

2. Le INSEGNE DI ESERCIZIO purché poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, possono raggiungere la superficie di 20 mq. Qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente i 100 mq fino al limite di 50 mq. Il parallelismo al senso di marcia deve essere valutato per tutto il tratto di visibilità dell'insegna e per entrambi i sensi di marcia.

3. Le PREINSEGNE hanno forma rettangolare e dimensioni di m. 1,25 x m. 0,25 (con freccia di direzione incorporata). E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia. Su un palo di sostegno è possibile installare fino a tre preinsegne, per le ulteriori preinsegne è necessario integrare un secondo palo (a cura e spese del nuovo richiedente) per la stabilità dell'impianto pubblicitario. Le autorizzazioni relative all'inserimento di nuove preinsegne nell'impianto originario hanno la scadenza dell'autorizzazione di quest'ultimo; per le successive installazioni viene presentata apposita domanda corredata da attestazione del versamento delle spese di istruttoria, copia della autorizzazione originaria, da copia del nuovo bozzetto e dalla dichiarazione di stabilità riferita all'impianto nel suo complesso.

4. I CARTELLI PUBBLICITARI hanno dimensionamento libero fino ad una superficie massima di 6 mq.

5. Le dimensioni delle insegne, cartelli pubblicitari, preinsegne ed altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati, lungo le strade provinciali, sono soggette alle limitazioni dei regolamenti comunali/provinciali. Laddove i regolamenti comunali/provinciali in materia di pubblicità sulle strade non siano presenti, ovvero non contengano specifiche in tal senso, si applicano le disposizioni del Codice della Strada.

Articolo 20: Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 49 Reg C.d.S.

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare (es. rettangolare, quadrata...), che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. Per ogni singola posizione deve essere installata una unica struttura di sostegno con unico pannello (monofacciale o bifacciale). Fanno eccezione gli impianti di preinsegne per i quali, ad un'unica posizione, è consentito l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia nella modalità indicata al comma 3 del precedente articolo.

3. Per strutture complesse di cui all' art. 49, comma 3, Reg. C.d.S. oltre alla documentazione di cui all'art. 7-bis del presente regolamento, dovrà essere allegata anche idonea documentazione attestante la regolarità alla normativa di settore.

Articolo 21: Ubicazione dei mezzi pubblicitari “distanze minime - divieti assoluti – criteri geometrici”

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 51 Reg. C.d.S. – Art. 49 e 153 D.lgs. del 2004, n. 42

1. “distanze minime”

Per il posizionamento/collocazione dei mezzi pubblicitari devono essere rispettate le disposizioni del Codice della Strada, del Reg. Att. C.d.S. ed altresì le seguenti:

a) le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso di installazione di impianto pubblicitario bifacciale, questa Amministrazione si riserva di procedere alla valutazione di conformità ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Codice della Strada. In termini di sicurezza stradale, qualora sul lato opposto della strada sia presente - in corrispondenza o in prossimità dell'impianto da autorizzare - segnaletica stradale di pericolo, di prescrizione o di indicazione. Sono escluse dal calcolo delle distanze dei segnali stradali di indicazione quelli relativi alla progressiva distanziometrica (art. 129 Reg. Att. C.d.S.) e quelli di localizzazione territoriale (art. 134 Reg. Att. C.d.S.); in ogni caso i mezzi pubblicitari non debbono impedirne la visibilità;

b) Per le strade extraurbane con limite di velocità permanente non superiore a 50 Km/h, fermi i divieti di cui all'art.51, comma 3, Reg. Att. CdS, la distanza di cui alla lett. e) e la distanza di cui al successivo comma 2, punto 2.a, lett. a), i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari si collocano in conformità all'art.51, comma 4, Reg. Att. CdS, ad eccezione di quei tratti di strada individuati con provvedimento del Dirigente Settore Strade, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente norma regolamentare, per i quali, in ragione di particolari condizioni di sicurezza, si dovranno rispettare le seguenti distanze minime:

- 60 metri prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;

- 50 metri dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni. In tali tratti, le autorizzazioni eventualmente già rilasciate in conformità al comma 4 dell'art.51 Reg. Att.CdS, ma a distanze inferiori di quelle sopra indicate, restano valide fino alla loro scadenza ed il rinnovo è subordinato all'adeguamento a cura e spese dell'interessato entro il termine di decorrenza del rinnovo stesso.

c) Le norme di cui ai commi 2 e 4 ed il divieto di cui al comma 3, lettera c), art. 51 Reg. Att. C.d.S., non si applicano per le insegne di esercizio collocate in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e poste in aderenza a fabbricati esistenti, oppure fuori dai centri abitati collocate in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza non inferiore a mt.3,00 dalla carreggiata, oppure dentro ai centri abitati collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza fissata dal regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell' art. 23, comma 1, Codice della Strada (art.51, comma 5, Reg. Att. C.d.S.).

Nel caso di insegne di esercizio parallele all'asse stradale, il divieto di installazione di cui all'articolo 51, comma 3, lettera b), Reg. Att. C.d.S. può essere disatteso nell'ipotesi in cui dentro ai centri abitati e nei tratti di strada extraurbani di cui alla precedente lettera b), l'installazione ricada fuori dall'area dell'intersezione come definita dal successivo comma 3, lettera c), e richiamato dal comma 2, lettera d) del presente articolo; e che sia comunque rispettata una distanza dal limite della carreggiata di almeno mt. 25,00 dentro ai centri abitati e nei tratti di strada extraurbani di cui alla precedente lettera b), e, fuori dai centri abitati, una distanza dal limite della carreggiata pari ad almeno mt. 100,00. Per il posizionamento parallelo al senso di marcia dei veicoli, ferma restando la distanza minima di metri 3,00, è richiesta una distanza di sicurezza dal limite della carreggiata equivalente all'altezza del dispositivo da installare maggiorato di un franco di sicurezza pari ad 1/3 dell'altezza totale e comunque non inferiore a mt.1,5.

d) Le distanze di cui ai commi 2 e 4, art. 51 Reg. Att. C.d.S., ad eccezione di quelle relative alle intersezioni e di quella da altri impianti pubblicitari, non si applicano per i cartelli ed altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti per tutta la loro superficie in aderenza a fabbricati, oppure fuori dai centri abitati collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza non inferiore a mt.3,00 dal limite della carreggiata, ed dentro ai centri abitati collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli ed alla distanza stabilita dal regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell' art. 23, comma 1, Codice della Strada (art. 51, comma 6, Reg. Att. C.d.S.). Nel caso di cartelli ed altri mezzi pubblicitari paralleli all'asse stradale, il divieto di installazione di cui all' articolo 51, comma 3, lettera b), Reg. Att. C.d.S. può essere disatteso nell'ipotesi in cui dentro ai centri abitati e nei

tratti di strada extraurbani di cui alla precedente lettera b), l'installazione ricada fuori dall'area dell'intersezione come definita dal successivo comma 3, lettera c), e richiamato dal comma 2, lettera d) del presente articolo; e che sia comunque rispettata una distanza dal limite della carreggiata di almeno mt. 25,00 dentro ai centri abitati e nei tratti di strada extraurbani di cui alla precedente lettera b), e, fuori dai centri abitati, una distanza dal limite della carreggiata pari ad almeno mt. 100,00. Per il posizionamento parallelo al senso di marcia dei veicoli, ferma restando la distanza minima di metri 3,00, è richiesta una distanza di sicurezza dal limite della carreggiata equivalente all'altezza del dispositivo da installare maggiorato di un franco di sicurezza pari ad $\frac{1}{3}$ dell'altezza totale e comunque non inferiore a mt.1,5.

e) Distanza dalle curve: nei tratti di strada extraurbani, per tutte le curve la cui geometria richiami una delle casistiche annoverate alla successiva definizione di curva (comma 3, lettera f), deve essere rispettata la distanza minima di mt. 100 dal punto di tangenza del lato interno della curva e, di norma, la distanza di mt. 50 dal punto di tangenza del lato esterno della curva (tranne i casi previsti dall'art. 51 comma 5 Reg. Att. C.d.S.).

f) In considerazione di quanto stabilito dall'art. 51, comma 13, Reg. Att. C.d.S. per gli IMPIANTI DI PREINSEGNE posizionati entro un raggio di 500 metri dalle intersezioni, si precisa che fermo restando il divieto di installazione entro i 100 metri prima della intersezione è ammesso il posizionamento in deroga alle distanze minime prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari deve essere mantenuta una distanza minima di 100 m.

2. "divieti"

2.a - Sia dentro che fuori dai centri abitati è sempre vietato installare cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari:

a) a meno di mt. 3 dal limite della carreggiata, così come definita al successivo comma 3, lettera a), salva la deroga di cui all'art. 51, comma 2, ultima parte; salve le diverse determinazioni contenute nei regolamenti comunali per i centri abitati e, limitatamente a tratti di strada in rettilineo, laddove siano presenti barriere di sicurezza (guard-rail). In tale ultimo caso l'installazione sarà consentita a mt. 1,5 dal margine esterno del guard-rail e, di norma, ad una distanza non inferiore a mt. 10 dall'inizio della barriera.

b) sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate ed al centro delle rotatorie;

c) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;

d) in corrispondenza delle intersezioni. Il divieto si applica oltre che all'area della intersezione (vedi definizione) anche alle isole di intersezione e di rotatoria, ed alle fasce di pertinenza;

e) lungo il lato interno ed il lato esterno dell'intero sviluppo di curve planimetriche con raggio inferiore o uguale a 250 mt, compreso l'area interposta tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza, e delle curve segnalate con idonea segnaletica stradale atta ad indicare "curva pericolosa" (Art. 86 Reg. Att. C.d.S), nonché quelle segnalate sul posto con "delineatore di curva stretta o di tornante" (art. 174 Reg. Att. C.d.S.), "delineatori modulari di curva" (art. 174 Reg. Att. C.d.S.). Nell'ipotesi in cui vi sia abbinato il pannello integrativo riportante la "estesa" si considera la singola curva in relazione al relativo raggio di curvatura

f) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;

g) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati ad eccezione dei casi disciplinati dall'art.51, comma 5, Reg. Att. C.d.S.: il divieto deve intendersi per entrambi i sensi di marcia in tutta l'area compresa tra i due segnali di "dosso" (art. 85 Reg. Att. C.d.S.) o "cunetta" (art. 85 Reg. Att. C.d.S.);

h) sulle barriere stradali;

i) sui ponti e sottoponti non ferroviari;

j) sui cavalcavia stradali e loro rampe;

k) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;

l) in corrispondenza di fossi e scolli in quanto intralciano l'ordinaria e straordinaria manutenzione degli stessi e ne compromettono la funzionalità;

m) sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;

n) in prossimità dei passaggi a livello: il divieto riguarda i singoli sensi di marcia per la sola parte in avvicinamento alla strada ferrata ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati.

2.b - Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare mezzi pubblicitari che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano:

- a) generare confusione con la segnaletica stradale;
- b) rendere difficile la comprensione della segnaletica stradale o ridurne la visibilità o l'efficacia;
- c) arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
- d) costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide;
- e) produrre abbagliamento.

3. "criteri geometrici" - Si definiscono:

a) Limite della carreggiata: (distanza dalla carreggiata) è costituito dal limite esterno della striscia di margine della carreggiata, in mancanza di quest'ultimo è costituito dalla linea di termine dalla pavimentazione stradale;

b) Area dell'intersezione: (corrispondenza dell'intersezione) intera area in cui si intersecano le diramazioni viarie che determinano l'intersezione stessa. Fanno parte dell'area dell'intersezione la relativa segnaletica orizzontale, l'isola centrale e le isole spartitraffico delle intersezioni a rotatoria: in quest'area e nelle laterali fasce di pertinenza non è consentita alcuna forma di installazione pubblicitaria. Restano escluse da tale divieto, in quanto non considerabili impianti pubblicitari al fine del presente Regolamento, le targhe riportanti il logo e/o la denominazione dei soggetti che curano, anche indirettamente, la manutenzione del verde dell'anello centrale;

c) Distanza dall'intersezione: E' la distanza tra il mezzo pubblicitario ed il punto di tangenza tra il rettilineo su cui è collocato il cartello e l'arco di raccordo dell'intersezione oppure la distanza tra il mezzo pubblicitario e l'inizio dell'area d'intersezione come sopra definita

d) Distanza dal ciglio entro cui la Provincia si deve esprimere con autorizzazione (fuori centro abitato) o nulla osta (entro centro abitato): 300 mt dal limite della carreggiata, oltre questa distanza non si rilascia autorizzazione o nulla osta.

e) Intersezioni con strade comunali: in linea con il punto precedente, tutti i mezzi pubblicitari richiesti su strada comunale, sia in ambito urbano che in ambito extraurbano, che distano più di 50 m. dal limite della carreggiata, non necessitano di nulla osta da parte dell'Amministrazione provinciale.

f) Curva: in base all'Art. 3, comma 1, punto 20), viene denominata curva "raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità". In base alla suddetta definizione si specifica che gli elementi fondamentali da tenere in considerazione sono prevalentemente due:

- la variazione planimetrica del tratto stradale rettilineo;
- la limitata visibilità.

Sono ricomprendibili in questa fattispecie tutte le curve per le quali è stata necessaria la segnalazione del pericolo con segnaletica e tutte le curve con raggio di curvatura minore o uguale di 250 metri.

Nell'ipotesi che sia abbinato il pannello integrativo riportante "estesa" (Modello II 2-art 83) si considera la singola curva in relazione al relativo raggio di curvatura.

Non è possibile autorizzare alcun mezzo pubblicitario lungo il lato interno ed il lato esterno dell'intero sviluppo della curva e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la linea immaginaria (corda) passante tra i due punti di tangenza (punto di tangenza = punto di contatto tra il tratto rettilineo e quello curvo). Per tutte le curve la cui geometria richiami una delle casistiche sopra esposte, deve essere rispettata la distanza minima di 100 m. dal punto di tangenza del lato interno della curva e, di norma, la distanza di m. 50 dal punto di tangenza del lato esterno della curva (tranne i casi previsti dall'art. 51, comma 5, Reg. Att.C.d.S.).

Articolo 22: Vincoli storici ed artistici

1. Ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.42/2004 "Codice dei Beni Culturali", è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e sulle aree tutelati come beni culturali. Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la

pubblica fruizione di detti immobili. L'autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi.

2. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.

3. In relazione ai beni indicati al comma 1, il Soprintendente, valutatene la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo ai fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione di interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.

Articolo 22 –bis: Vincoli paesaggistici e ambientali

1. Ai sensi dell'art.153 del D.lgs. n.42/2004 "Codice dei Beni Culturali", nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'art.134 del succitato Codice, è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione all'amministrazione competente, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'art.146 comma 5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti all'art.146 comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo art.146 del Codice dei Beni Culturali.

2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole preventivo del soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.

Articolo 23: Stazioni di rifornimento di carburante

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 51 e 52 Reg. C.d.S.

1. Nelle aree destinate a stazione di rifornimento di carburante, può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di una sola insegna di esercizio a bandiera. Eventuali ulteriori bandiere dovranno essere collocate all'interno dell'area di servizio, in posizione arretrata rispetto al fronte strada.

2. La superficie delle insegne di esercizio a bandiera di seguito disciplinate, è la superficie comprensiva del marchio aziendale, dei servizi, e dei preziosi.

3. Fuori dai centri abitati, nel posizionamento di insegne di esercizio a bandiera, deve essere sempre rispettata una distanza minima di mt. 3,00 dal limite della carreggiata.

4. Dentro ai centri abitati, in presenza di elementi di protezione quali muretti o guard-CONGIUNrail, le insegne di esercizio a bandiera con superficie complessiva inferiore o uguale a 4 mq, devono rispettare la distanza dal limite della carreggiata stabilita dal regolamento comunale ferma restando la valutazione di sicurezza ai sensi dell'art. 23, comma 1, Codice della Strada.

5. In assenza di specifico regolamento comunale o di elementi di protezione (non costituiscono protezioni sufficienti marciapiedi, siepi e semplici cordoli rialzati), deve comunque essere rispettata la distanza minima di mt. 3,00.

6. Qualora, sia dentro che fuori dai centri abitati, l'insegna di esercizio a bandiera abbia superficie compresa tra 4,00 mq e 6,00 mq dovrà essere rispettata una distanza minima di mt. 3,00 dal limite della carreggiata.

7. Qualora, sia dentro che fuori dai centri abitati, l'insegna di esercizio a bandiera abbia superficie superiore a 6,00 mq, la stessa dovrà essere collocata parallela al senso di marcia e dovrà essere rispettata una distanza minima dal limite della carreggiata equivalente all'altezza del dispositivo da installare maggiorato di un franco di sicurezza pari ad 1/3 dell'altezza totale e comunque non inferiore a mt.1,5.

8. La proiezione a terra dell'insegna di esercizio a bandiera dovrà ricadere rigorosamente all'interno della proprietà privata: per il perseguimento di tale scopo questa amministrazione potrà disporre la rotazione della bandiera all'interno dell'area di servizio.

9. Qualora oltre all'insegna di esercizio a bandiera, siano richieste altre forme di pubblicità interne all'area di servizio, dovrà essere effettuata la verifica della superficie totale prevista dall' art. 52, comma 1, Reg. Att. C.d.S.

10. All'interno dei centri abitati si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali. Laddove i regolamenti comunali in materia di pubblicità sulle strade non siano presenti, ovvero non contengano specifiche in tal senso, valgono le disposizioni del Codice della Strada.

Articolo 24: Esposizione di striscioni, locandine e stendardi - pubblicità temporanea

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 51 comma 10 Reg.Att.C.d.S.

1. Il periodo di esposizione di striscioni, stendardi e locandine è limitato al periodo di svolgimento dell'attività e/o iniziativa promossa, oltre che alla settimana precedente ed alle 24 ore successive.

2. Per il loro posizionamento devono essere rispettate le distanze e i divieti vigenti per le installazioni permanenti (previste ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 51 Reg. Att. C.d.S) fanno eccezione le distanze dagli altri mezzi pubblicitari che si riducono rispettivamente a 50 metri per i tratti extraurbani e 12,5 metri per i tratti urbani.

3. Ai fini dell'installazione dei suddetti impianti è necessario presentare istanza secondo le modalità dell'art. 7 del presente Regolamento.

4. Le domande, per essere prontamente evase, devono essere presentate con almeno 30 gg. di anticipo rispetto all'inizio del periodo di esposizione richiesto.

Articolo 25: Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 57 Reg. Att. C.d.S.

1. La pubblicità sui veicoli è disciplinata dall'art.23 Codice della Strada e dall'art.57 Reg. Att. C.d.S. Si applicano in ogni caso le norme di cui all'art. 158 Codice della Strada.

Articolo 26: Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili

Riferimenti normativi: Art. 136 Reg. Att. C.d.S.

1. I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili devono essere collocati in conformità alle specifiche fattispecie previste dai commi 2-21 dell'art. 136 Reg. Att.

C.d.S. in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire e comunque entro un raggio di 5000 metri dalla sede dell'esercizio. Possono essere abbinati ad un pannello integrativo modello II.1/a del Reg. Att. C.d.S. indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato. I segnali di cui ai commi 13 e 14 dell'art. 136 succitato sono installati in strade extraurbane per indicare esercizi ubicati fuori dal centro abitato. Nelle autorizzazioni possono motivatamente inserirsi speciali deroghe, prescrizioni e condizioni dirette a garantire la sicurezza ed il buon regime della circolazione stradale.

2. Ove su detti segnali sia riportata la denominazione dell'esercizio, gli stessi sono soggetti al pagamento del Canone e la scadenza delle relative autorizzazioni è triennale.

3. La Provincia ha la facoltà di valutare l'opportunità dell'installazione qualora vengano presentate più richieste per la stessa zona e qualora si ravvisi una compromissione della sicurezza della circolazione e dell'efficienza della restante segnaletica. Alla Provincia compete anche la valutazione circa l'utilità oggettiva della presenza del segnale richiesto, consentendosi, di norma, l'installazione di un solo segnale di servizio utile per ogni senso di marcia dell'ultima arteria stradale di competenza che conduce all'attività segnalata. Nella valutazione della utilità oggettiva rientra anche la considerazione circa la possibilità per il soggetto interessato di valersi degli ordinari mezzi pubblicitari.

4. I segnali di che trattasi sono prodotti e installati a cura e spese dell'interessato. Devono essere prodotti da ditte autorizzate ai sensi dell'art. 193 del D.P.R. 495/92 e per l'installazione si fa applicazione dell'art.81, comma 2, Reg. Att. C.d.S. Non deve essere compromessa la sicurezza stradale e non deve essere pregiudicata la visibilità della segnaletica stradale.

5. I suddetti segnali se indicanti logo e/o nome di attività privata sono soggetti al rispetto di una distanza da altri mezzi pubblicitari pari ad almeno 100 metri prima e 150 metri dopo gli stessi. La denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo.

6. L'istanza in bollo per l'installazione dei suddetti segnali dovrà contenere:

a) le generalità del richiedente;

- b) la denominazione della strada o area cui si riferisce, con la esatta indicazione della località interessata, della progressiva chilometrica e lato, nonché la distanza del segnale dalla sede dove si svolge l'attività;
- c) dichiarazione di proprietà dell'area su cui ricade l'intervento, nel caso di suolo privato;
- d) attestazione del versamento a favore della Provincia, della somma stabilita, quale rimborso spese di istruttoria;
- e) copia a colori del bozzetto relativo al segnale;
- f) planimetria in scala 1:10.000 con evidenziato il punto di installazione del segnale e la sede dell'attività;
- h) documentazione fotografica del luogo di installazione riportante 100 metri sia da una parte che dall'altra del punto di installazione;
- i) copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente;
- j) n° 1 marca da bollo in regola con le vigenti leggi sul bollo per il rilascio dell'autorizzazione;
- k) dichiarazione di stabilità;
- l) verbale di posizionamento del Capocantiere.

7. All'istanza relativa ai segnali contenenti la denominazione dell'esercizio, oltre a quanto previsto dal precedente comma, dovranno essere allegati:

- copia a colori del bozzetto relativo al segnale;
- planimetria in scala adeguata (1:500 – 1:1.000) indicante l'ubicazione del segnale e, per metri 150 prima e dopo la posizione del segnale, la segnaletica verticale ed i mezzi pubblicitari presenti.

8. L'istanza, regolarmente sottoscritta dall'interessato, deve essere redatta separatamente per ciascuna strada, o tratti di strade della medesima arteria viabile. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta e si renda necessaria l'acquisizione di nuova documentazione, l'Ufficio competente Demanio Stradale richiederà le necessarie integrazioni; queste ultime dovranno pervenire entro 30 giorni, termine oltre il quale la domanda si intenderà decaduta.

9. L'autorizzazione è rilasciata dal Servizio preposto alla gestione patrimoniale.

Articolo 26-bis: Indicazioni territoriali

Riferimenti normativi: Art. 134, comma 1, lettera d), Reg. Att. C.d.S.

1. La segnaletica territoriale è disciplinata dall'art. 134 Reg. Att. C.d.S. Si distingue in segnaletica di indicazione e segnaletica di localizzazione. Tali segnali possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione. Devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 km di distanza dal luogo. I simboli relativi a queste indicazioni sono rappresentati fra quelli previsti dal Regolamento CdS alle figure da II.100 a II.231, compatibili con la natura del segnale di che trattasi. Nelle autorizzazioni possono motivatamente inserirsi speciali deroghe, prescrizioni e condizioni dirette a garantire la sicurezza ed il buon regime della circolazione stradale.

2. L'istanza in bollo per l'installazione dei suddetti segnali dovrà contenere:

- a) le generalità del richiedente;
- b) la denominazione della strada o area cui si riferisce, con la esatta indicazione della località interessata, della progressiva chilometrica e lato, nonché la distanza del segnale dalla sede dove si svolge l'attività;
- c) dichiarazione di proprietà dell'area su cui ricade l'intervento, nel caso di suolo privato;
- d) attestazione del versamento a favore della Provincia, della somma stabilita, quale rimborso spese di istruttoria;
- e) copia a colori del bozzetto relativo al segnale;
- f) planimetria in scala 1:10.000 che indichi, per ogni impianto, la singola posizione di installazione con evidenziato il riferimento cartografico del toponimo da inserire. La stessa cartografia deve individuare anche il percorso che collega il luogo segnalato alla strada provinciale;
- h) documentazione fotografica del luogo di installazione riportante 100 metri sia da una parte che dall'altra del punto di installazione;
- i) copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente;

- j) n° 1 marca da bollo in regola con le vigenti leggi sul bollo per il rilascio dell'autorizzazione;
- k) dichiarazione di stabilità;
- l) verbale di posizionamento del Capocantiere.

3. L'istanza, regolarmente sottoscritta dall'interessato, deve essere redatta separatamente per ciascuna strada, o tratti di strade della medesima arteria viabile. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta e si renda necessaria l'acquisizione di nuova documentazione, il Servizio preposto alla gestione patrimoniale richiederà le necessarie integrazioni; queste ultime dovranno pervenire entro 30 giorni, termine oltre il quale la domanda si intenderà decaduta.

4. L'autorizzazione è rilasciata dal Servizio Patrimonio e Demanio. L'autorizzazione contiene i criteri tecnici per l'installazione. In ogni caso:

- a) i segnali territoriali devono essere realizzati in conformità alla normativa di settore e munito delle prescritte certificazioni;
- b) quelli di indicazione devono avere la punta a freccia, ovvero forma rettangolare per i centri abitati, e le dimensioni previste per la relativa tipologia;
- c) devono avere pellicola con caratteristiche di rifrangenza classe 2;
- d) devono avere fondo di colore marrone;
- e) iscrizioni, lettere e simboli devono essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 125 Reg. Att. C.d.S.; in particolare si devono utilizzare caratteri di scrittura in alfabeto normale minuscolo con le sole iniziali in alfabeto normale maiuscolo;
- f) nei segnali territoriali di indicazione, a fianco al nome della località, deve essere riportata la distanza in chilometri espressa in cifre ed un solo eventuale decimale;
- g) il retro dei segnali deve essere di colore neutro opaco;
- h) sul retro dei segnali devono essere chiaramente indicati:
 - l'ente proprietario della strada (Provincia di Terni);
 - il nome della ditta che ha fabbricato il segnale;
 - l'anno di fabbricazione;
 - gli estremi del certificato di conformità del prodotto come prescritto dalla vigente normativa.

5. Il soggetto autorizzato alla installazione del segnale territoriale non potrà opporsi alla installazione di ulteriore segnaletica territoriale specificamente autorizzata su richiesta di altri soggetti fino al completamento dell'impianto. Tutti i soggetti autorizzati sono responsabili in egual misura della stabilità e della manutenzione dell'impianto che non sia di proprietà pubblica, rispondendo in tale ultimo caso della manutenzione e della stabilità dell'ancoraggio alla struttura portante del proprio pannello segnaletico.

6. E' ammesso l'abbinamento sullo stesso impianto di un numero massimo di sei segnali. Su un palo di sostegno è possibile installare fino a tre segnali, per gli ulteriori è necessario integrare un secondo palo. Sul medesimo impianto possono installarsi nuovi segnali solo previa autorizzazione e nei limiti della stessa. Per ottenere l'autorizzazione relativa all'ulteriore segnale deve essere presentata ordinaria domanda indicando l'impianto esistente. La dichiarazione di stabilità sarà riferita all'impianto nel suo complesso.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fini dell'autorizzazione per l'installazione di indicazioni turistiche e per i luoghi di pubblico interesse di cui, rispettivamente, alle lettere a) ed e) dell'art.134 Reg. Att. C.d.S.

Articolo 26-ter: Indicazioni industriali, artigianali, commerciali

Riferimenti normativi: Art. 134, comma 1, lettera b), Reg. C.d.S.

1. La disciplina dei segnali di che trattasi è contenuta all'art. 134, commi 5-8, Reg. Att. C.d.S.

Gli stessi segnali possono essere installati, a giudizio dell'ente proprietario della strada, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività, purché non compromettano la sicurezza della circolazione e la efficacia della restante segnaletica. Ove non esista una zona di attività concentrate, l'uso di segnali di avvio ad una singola azienda è consentito sulle strade extraurbane se l'azienda stessa è destinazione od origine di un consistente traffico veicolare.

2. Ai sensi del comma 8 del citato art.134 Reg.Att. C.d.S possono essere autorizzati segnali dove sia riportata la denominazione dell'esercizio o il logotipo. Tali autorizzazioni vengono rilasciate ai fini del buon regime della circolazione e della sicurezza stradale. L'autorizzazione è rilasciata per la durata di anni nove.

3. L'istanza in bollo per l'installazione dei suddetti segnali, oltre alla indicazione delle ragioni che rendono necessaria l'installazione ai sensi del comma 1, dovrà contenere:

- a) le generalità del richiedente;
- b) la denominazione della strada o area cui si riferisce, con la esatta indicazione della località interessata, della progressiva chilometrica e lato, nonché la distanza del segnale dalla sede dove si svolge l'attività;
- c) copia a colori del bozzetto relativo al segnale (fig. 12);
- d) planimetria in scala 1:10.000 che indichi, per ogni impianto, le singola posizione di installazione;
- e) documentazione fotografica del luogo di installazione riportante 100 metri sia da una parte che dall'altra del punto di installazione;
- f) dichiarazione di proprietà dell'area su cui ricade l'intervento, nel caso di suolo privato;
- g) attestazione del versamento a favore della Provincia, della somma stabilita, quale rimborso spese di istruttoria;
- h) copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente;
- i) n° 1 marca da bollo in regola con le vigenti leggi sul bollo per il rilascio dell'autorizzazione;
- j) dichiarazione di stabilità;
- l) verbale di posizionamento del Capocantiere.

4. L'istanza, regolarmente sottoscritta dall'interessato, deve essere redatta separatamente per ciascuna strada, o tratti di strade della medesima arteria viabile. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta e si renda necessaria l'acquisizione di nuova documentazione, l'U.O. Demanio Stradale richiederà le necessarie integrazioni; queste ultime dovranno pervenire entro 30 giorni, termine oltre il quale la domanda si intenderà decaduta.

5. L'autorizzazione è rilasciata dal Servizio preposto alla gestione patrimoniale. L'autorizzazione contiene i criteri tecnici per l'installazione.

6. I segnali devono essere realizzati in conformità alla normativa di settore, munito delle prescritte certificazioni e contenenti nel retro le diciture di legge.

Articolo 26-quater: Indicazioni alberghiere

Riferimenti normativi: Art. 134, comma 1, lettera c), Reg. C.d.S.

1. La disciplina dei segnali di che trattasi è contenuta all'art. 134, commi 9-11, Reg. Att. C.d.S.

2. I segnali di indicazione alberghiera devono far parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione qualora, a giudizio dell'ente proprietario della strada, sia utile segnalare l'avvio ai vari alberghi.

3. Ai sensi del comma 10 del citato art. 134 Reg. Att.C.d.S., la segnaletica di indicazione alberghiera comprende:

- a) un segnale con funzione di preavviso di un punto o di un ufficio di informazioni turistico-alberghiere o del segnale di informazione di cui alla lettera b) seguente
- b) un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli alberghi;
- c) una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione, posti in sequenza in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, per indirizzare l'utente sull'itinerario di destinazione;

4. L'istanza in bollo per l'installazione dei suddetti segnali dovrà contenere:

- a) le generalità del richiedente;
- b) la denominazione della strada o area cui si riferisce;
- c) cartografia d'insieme contenente l'esatta indicazione di tutti gli oggetti del sistema segnaletico unitario di cui al precedente comma 3 e del relativo posizionamento (progressiva chilometrica e lato);
- d) copia a colori del bozzetto relativo a ciascun segnale;
- e) planimetria in scala 1:10.000 che indichi, per ogni impianto, le singola posizione di installazione;
- f) documentazione fotografica del luogo di installazione riportante 100 metri sia da una parte che dall'altra del punto di installazione;
- g) dichiarazione di proprietà dell'area su cui ricade l'intervento, nel caso di suolo privato;

- h) attestazione del versamento a favore della Provincia, della somma stabilita, quale rimborso spese di istruttoria;
 - i) copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente;
 - j) n° 1 marca da bollo in regola con le vigenti leggi sul bollo per il rilascio dell'autorizzazione;
 - k) dichiarazione di stabilità;
 - l) verbale di posizionamento del Capocantiere.
5. L'istanza, regolarmente sottoscritta dall'interessato, deve essere redatta separatamente per ciascuna strada, o tratti di strade della medesima arteria viabile. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta e si renda necessaria l'acquisizione di nuova documentazione, l'Ufficio competente del Demanio Stradale richiederà le necessarie integrazioni; queste ultime dovranno pervenire entro 30 giorni, termine oltre il quale la domanda si intenderà decaduta.
6. Ogni variazione di indicazioni, che dovrà riguardare il sistema unitario di segnalazione, è soggetta a preventiva autorizzazione. Su un palo di sostegno è possibile installare fino a tre segnali, per gli ulteriori è necessario integrare un secondo palo. Per ottenere l'autorizzazione relativa all'ulteriore segnale deve essere presentata ordinaria domanda indicando l'impianto esistente e le consequenziali modifiche da apportarsi eventualmente –a cura e spese dell'interessato- ai collegati segnali facenti parte del sistema unitario. La dichiarazione di stabilità sarà riferita all'impianto nel suo complesso.”;
7. L'autorizzazione è rilasciata dal Servizio preposto alla gestione patrimoniale. L'autorizzazione contiene i criteri tecnici per l'installazione.
8. I segnali devono essere realizzati in conformità alla normativa di settore, munito delle prescritte certificazioni e contenenti nel retro le diciture di legge.

PARTE II

ALTRI TIPI DI AUTORIZZAZIONE

Articolo 27: Trasporti eccezionali - Domanda per il rilascio dell'autorizzazione

1. Chiunque voglia ottenere l'autorizzazione per il rilascio di trasporti eccezionali deve presentare domanda in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa di trasporto o dal proprietario del veicolo, almeno 15 giorni prima della data in cui deve avvenire il trasporto o della data da cui si chiede la decorrenza dell'autorizzazione.
2. La domanda deve contenere:
 - a) dati costruttivi del veicolo (marca, modello, targa, telaio, massa complessiva e per assi, dimensioni);
 - b) dati necessari alla individuazione del richiedente e della sua dotazione di mezzi tecnici eventualmente necessari per effettuare il trasporto;
 - c) schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico, riportante la configurazione del veicolo o complesso veicolare, e la distribuzione del carico sugli assi;
 - d) elenco delle strade o dei tronchi di strade interessate al transito;
 - e) numero dei viaggi, la presunta data di effettuazione o il periodo di tempo per cui si chiede l'autorizzazione;
 - f) descrizione del carico e del suo eventuale imballaggio;
 - g) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società o impresa di trasporto o del proprietario del veicolo, di essere in regola con le autorizzazioni richieste per l'esercizio dell'attività di trasporto in conto terzi; la dichiarazione non è necessaria per le imprese che costruiscono veicoli eccezionali o per chi effettua trasporti in conto proprio;
 - h) dichiarazione con cui il titolare si impegna a rispettare tutte le prescrizioni imposte sotto pena di decadenza dell'efficacia dell'autorizzazione;
 - i) dichiarazione di aver verificato la percorribilità di tutto l'itinerario, con particolare riferimento all'inscrivibilità in curva del veicolo o del complesso veicolare;
 - j) per i trasporti eccedenti in altezza, occorre la dichiarazione di aver verificato che sull'intero percorso non esistono linee elettriche che determinano un franco inferiore a 40 cm. e opere d'arte (ponti, ecc.) con un franco inferiore a 20 cm rispetto all'intradosso.
3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 - fotocopia della carta di circolazione con dichiarazione che la stessa è copia conforme all'originale;
 - ricevuta attestante il pagamento delle spese di istruttoria;

- ricevuta attestante il pagamento dell'indennizzo per la maggiore usura della strada secondo l'importo di cui all'art. 18 del Regolamento di attuazione;
 - copia autentica in conto proprio o dell'autorizzazione per trasporto in conto terzi;
 - n. 1 marca da bollo per il rilascio dell'autorizzazione;
 - copia della richiesta di commissione della ditta per conto della quale è effettuato il trasporto (al fine di verificare le caratteristiche dell'oggetto trasportato ed il suo peso).
4. Il provvedimento d'autorizzazione deve essere rilasciato per il periodo indicato dal richiedente, purché siano stati rispettati i termini minimi di presentazione della domanda. Qualora la domanda sia incompleta od occorra il nullaosta dei comuni o delle altre Province, il termine di 15 giorni decorre dal giorno dell'integrazione degli stessi.
5. Per il rilascio di autorizzazioni relative a macchine agricole ed operatrici previsto dall'art.104 Codice della Strada e dagli artt.265 e ss. del Regolamento di attuazione la domanda di autorizzazione deve riportare:
- a) i dati identificativi del richiedente;
 - b) l'indicazione dei Comuni nel cui ambito territoriale si intende far circolare la macchina;
 - c) il disegno riprodotto lo schema longitudinale e trasversale del veicolo col suo carico (solo nel caso di trasporto di macchine agricole eccezionali su rimorchi agricoli)
6. Alla domanda deve essere allegata una marca da bollo per il rilascio di autorizzazione, una copia fotostatica fronte-retro di un documento di riconoscimento e una fotocopia della carta di circolazione (con dichiarazione che la stessa è conforme all'originale), o del certificato di idoneità tecnica).
7. L'autorizzazione verrà rilasciata entro 10 giorni dalla data di presentazione della domanda, salvo la necessità di acquisire il nullaosta di altri enti.
8. Il veicolo convoglio dovrà circolare con scorta tecnica secondo le disposizioni del Codice della Strada e salve le speciali prescrizioni imposte con il provvedimento conclusivo.

Articolo 28: Riprese cinematografiche

1. In caso di richieste per riprese cinematografiche dovrà essere presentata apposita domanda in bollo all'Ente proprietario corredata dalla prova dell'eseguito pagamento della somma relativa alle spese di istruttoria e del Canone dovuto per occupazione temporanea di suolo pubblico di cui alle tariffe definite mediante provvedimento Presidenziale.
2. Dovrà inoltre essere versata la somma dovuta a titolo di cauzione di cui al precedente art. 9 del presente regolamento.
3. La Provincia potrà valutare di volta in volta, in base al tipo di riprese da autorizzare, se aumentare o diminuire la somma dovuta a titolo di cauzione, in considerazione di tutte le circostanze del caso.

Articolo 29: Competizioni sportive su strada e manifestazioni motoristiche

1. Le norme per le competizioni sportive su strada sono regolate dall'art. 9 del Codice della Strada.
2. Per le gare ciclistiche l'Ente proprietario rilascia apposito nulla osta solo dopo il parere favorevole del responsabile di zona del servizio strade che dovrà valutare la percorribilità dei tratti interessati in ordine al tipo e al grado di manifestazione.
3. Per le competizioni in cui è previsto il collaudo di cui all'art 9, comma 4, del Codice della Strada, al sopralluogo dovrà intervenire il responsabile di zona del servizio strade interessato.
4. Per le gare con veicoli a motore il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento della cauzione e delle spese di istruttoria. Il deposito cauzionale copre eventuali danni subiti dalle strade e loro pertinenze e potrà essere svincolato solo dopo il ripristino dello stato dei luoghi e dopo il riscontro positivo effettuato dall'assistente stradale R.C.O. con apposito verbale di constatazione.
5. L'istanza in bollo deve pervenire entro 60 giorni dalla data prevista per lo svolgimento della manifestazione.
6. L'autorizzazione è subordinata altresì alla stipula di un contratto di assicurazione per responsabilità civile ai sensi dell'art. 124 del Codice delle Assicurazioni e dell'art 9 del Codice della Strada, a copertura di danni causati a persone e cose causati dallo svolgimento della manifestazione.
7. L'organizzatore della manifestazione deve inoltre sottoscrivere un impegno di assunzione degli obblighi di ripristino dello stato dei luoghi.
8. L'organizzatore della manifestazione è tenuto altresì ad effettuare un versamento di una cauzione in numerario o produrre fidejussione bancaria o assicurativa "a prima richiesta" per l'importo stabilito nel

provvedimento Presidenziale con il quale vengono definite le tariffe. Il deposito cauzionale è a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi e potrà essere svincolato solo se alla scadenza di trenta giorni dalla data di svolgimento della manifestazione non siano stati segnalati a questa Amministrazione Provinciale danni causati dalla manifestazione stessa.

TITOLO QUARTO
DISCIPLINA DEL CANONE
PARTE I

DETERMINAZIONE DEL CANONE, ESENZIONI E RIDUZIONI E VERSAMENTO

Articolo 30: Soggetto tenuto al pagamento del canone

1. Il Canone è dovuto alla Provincia di Terni dal titolare dell'autorizzazione o della concessione per l'occupazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido con il titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero con colui che effettua la diffusione del messaggio pubblicitario, il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto (abusivi), gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.
3. Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del codice civile.
4. In caso di occupazione o diffusione relative al condominio, compete all'amministratore l'obbligo del versamento del Canone dovuto in quanto rappresentante ex lege (art.1131 c.c.) del condominio.

Articolo 31: Determinazione della superficie di occupazione

1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.
2. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.
3. Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati, e quelle inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato.
4. Nel caso di ponteggi, non sono soggette a tassazione le strutture paraschegge, mentre per i ponteggi a sbalzo, la superficie di occupazione si calcola in ragione della proiezione.

Articolo 32: Occupazioni con passi carrabili

1. Fatte salve le disposizioni dell'art.22 del Codice della Strada, sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Non rientrano nella definizione di passi carrabili gli accessi "a filo" con il manto stradale, cosiddetti "a raso", comunemente realizzati con i portoni ed i cancelli, che si aprono direttamente sulla pubblica strada, mancando di opere tali da rendere concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, salvo che non sia richiesto e rilasciato il divieto di sosta con obbligo di rimozione.
2. Ai fini dell'applicazione del Canone, la superficie di occupazione dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare. Se al fine di consentire le manovre di accesso alla proprietà privata, sono stati autorizzati sistemi di protezione influenti sull'assetto stradale tramite segnaletica orizzontale evidenziando un'area di manovra, anche quest'area sarà computata ai fini del Canone dovuto per l'occupazione con passo carrabile.
3. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda alla Provincia. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente e fino a quella data il Canone rimane comunque dovuto.
4. Il canone relativo all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di un importo pari a venti annualità dello stesso. L'affrancamento vale anche nei confronti dei successivi proprietari dell'immobile cui il passo carrabile è asservito.

5. Ai fini della compiuta determinazione del Canone i passi carrabili si distinguono in:

- Passo carrabile promiscuo: quando conduce ad aree private ed immobili con più di due destinazioni d'uso diverse oltre a quello abitativo. Rientra in questa tipologia anche la sola presenza di un'attività di somministrazione di cibo e bevande (bar, ristorante, trattoria, self-service, pasticceria, etc.);
- Passo carrabile strutture ricettive: quando conduce ad aree private ed immobili con destinazioni d'uso ricettivo/alberghiero con presenza di parcheggio privato con almeno 30 posti auto e capacità ricettiva minima di 50 posti letto;
- Passo carrabile di tipo industriale/artigianale: quando conduce ad aree private ed immobili con destinazioni d'uso produttivo e di trasformazione, come definito dagli strumenti urbanistici, con un numero di personale addetto alle attività superiore alle 150 unità (media annua) e/o movimento giornaliero medio da 20 a 50 automezzi aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 t. Diversamente, ai fini del presente Regolamento si intenderà di tipo artigianale;
- Passo carrabile di centri commerciali: quando conduce ad aree private ed immobili con destinazioni d'uso commerciale per la grande distribuzione e con presenza di parcheggio pertinenziale di almeno 300 posti auto.

Articolo 32-bis: Accessi carrabili o pedonali. Criteri di determinazione della superficie

1. Sono considerati accessi carrabili o pedonali, indipendentemente dalle loro modalità costruttive, quegli spazi identificabili fisicamente, attraverso i quali si costituisce un passaggio e un transito tra la proprietà provinciale e quella privata con limitazione dell'utilità pubblica dell'area derivante dall'azione di accedere. Per occupazione mediante accesso carrabile o pedonale si intende l'occupazione effettuata con manufatti o attraverso modifica o alterazione del piano o delle pertinenze stradali intesa a facilitare l'accesso alla proprietà privata, quali, a titolo esemplificativo:

- a) listoni di pietra od altro materiale;
- b) appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o nelle banchine stradali;
- c) riempimento di scarpata, tombamento del fosso stradale o della cunetta di scolo delle acque stradali;
- d) muretti d'ala;
- e) smussi nel marciapiede.

2. Ai sensi dell'art.3, comma 1, n.10), Codice della Strada, l'area o spazio pubblico non comprende solo la carreggiata e la banchina, ma anche le aree e tutte le opere pertinenziali e funzionali alla strada stessa, quali il fosso di guardia o di scolo, la cunetta, il piede della scarpata se la strada è in rilevato, il ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

3. Gli accessi carrabili, anche quelli esenti, sono individuati a cura dell'intestatario con l'apposito segnale di "passo carrabile-divieto di sosta " di cui alla fig. II 78 art. 120 del D.P.R. 16.12.1992. n. 495, da collocare in proprietà privata ad una distanza minima di ml. 2,00 dal confine stradale. Il segnale ha dimensioni di 45 x 25 cm e indica zone per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige il divieto di sosta. Sulla parte alta del segnale deve essere indicato l'Ente proprietario della strada che rilascia l'autorizzazione, in basso deve essere indicato il numero e l'anno del rilascio. La mancata indicazione dell'Ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto.

4. Gli accessi carrabili secondari ed a uso agricolo, anche quelli esenti, devono essere indicati con i delineatori di accesso, di cui all'art. 174 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. (Fig. II 469). Le modalità di messa in opera sono stabilite nell'autorizzazione. L'installazione di tali delineatori e del segnale di cui sopra, sono obbligatori solo fuori dai centri abitati.

5. Ai fini del calcolo del canone la larghezza dell'accesso è misurata alla distanza di metri 1 dal filo del bordo bitumato della sede stradale in assenza di cancello o qualora lo stesso sia posto ad una distanza superiore a metri 1. La larghezza dell'accesso è misurata in corrispondenza al cancello stesso qualora sia posto ad una distanza inferiore a metri 1.

Nel caso di strada non bitumata, la linea di riferimento sarà il bordo della corsia stradale.

6. Sono esclusi dal canone gli accessi (c.d. "a raso") che si aprano direttamente nella strada provinciale senza interessamento della banchina o del marciapiede perché inesistenti e quindi senza occupazione di suolo pubblico, ed in particolare quando siano posti a filo con il manto stradale in assenza di opere riconducibili a quelle di cui al precedente comma 1.

Articolo 32-ter: Distributori di carburante e stazioni di ricarica elettrica

1. Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione del carburante, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio, mentre i serbatoi sotterranei sono assoggettati al Canone per l'occupazione secondo le prescrizioni di cui al presente regolamento.

2. Qualora il rifornimento avvenisse in carreggiata, l'area di esercizio dell'attività comprenderà anche la zona destinata alla sosta delle vetture e delle autocisterne per il rifornimento dei serbatoi interrati. Il relativo provvedimento di concessione prevenderà per tale caso un'occupazione avente larghezza di m 2,50 e lunghezza di m 12,00.

3. Per le occupazioni con impianti di ricarica per i veicoli elettrici, ai fini del Canone si considera lo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli.

4. Per l'impianto e l'esercizio delle aree di servizio con funzione di lavaggio di autoveicoli in genere ed autoarticolati, la superficie di riferimento per la determinazione del Canone è quella corrispondente all'area effettiva di occupazione.

Articolo 32-quater: Occupazioni con impianti di esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e generi vari

1. La superficie di riferimento, per la determinazione del Canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione per le occupazioni con impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e generi vari.

Articolo 32-quinques: Attività edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, la superficie rilevante ai fini del Canone viene calcolata considerando sia le regole determinative di cui all'art.33 del presente regolamento, che degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico per via dell'occupazione per l'attività edile.

Articolo 33: Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni

1. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a) della Legge n.160/2019, il Canone è determinato, in base alla durata, alla superficie di occupazione, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio provinciale e quindi sulla base dei seguenti criteri:

a) classificazione in Categorie d'importanza delle strade e delle altre aree pubbliche in cui insiste l'occupazione, come da prospetto "Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche" in Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento;

b) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;

c) durata dell'occupazione;

d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, nonché al vantaggio per l'occupante dall'uso privato dello spazio pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione, tenuto conto anche dei costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia;

2. Il canone, giusta determinazione del Dirigente competente, può essere maggiorato qualora oneri derivanti dall'occupazione del suolo pubblico ordinariamente a carico dell'occupante, sono adempiuti dalla Provincia.

3. Non sono soggette al Canone le occupazioni che in relazione alla medesima superficie di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

4. Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il Canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, poste nella medesima area di riferimento, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato.

5. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 34: Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere

1. Per le occupazioni permanenti del territorio provinciale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico anche in via mediata attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze presenti nei Comuni dell'ambito territoriale della Provincia di Terni e, nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50 al numero complessivo delle utenze. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00.

2. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. All'uopo il soggetto tenuto al pagamento del Canone deve presentare annualmente, alla Provincia di Terni, entro l'ultimo giorno del mese di aprile, specifica dichiarazione con la puntuale indicazione delle utenze in essere al 31 dicembre dell'anno precedente. Nello stesso termine, dovrà essere effettuato il versamento del Canone annuo dovuto in un'unica soluzione.

3. Gli importi, sia delle tariffe che dell'importo minimo, sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).

5. Costituisce autonoma occupazione rispetto a quella indicata al comma 2 quella effettuata a mezzo antenne e tralicci e comunque con qualsiasi altro manufatti e impianti non direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

6. E' fatto obbligo al titolare della concessione per impianti a rete di rimuovere i medesimi a propria cura e spese qualora siano di ostacolo all'esecuzione di lavori stradali.

Articolo 34 bis: impianti di telefonia – c.d. canone Antenne

1. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Rientrano nella previsione di cui al precedente comma 1 del presente articolo, gli impianti che insistano su aree del demanio provinciale o realizzate sul patrimonio indisponibile dell'Ente.

Articolo 35: Tariffe annuali e tariffe temporanee/giornaliere

1. la tariffa standard annua, dal 01/01/2021, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata al comma 826 della medesima legge pari ad € 30,00;

2. Per le occupazioni del sottosuolo la predetta tariffa standard annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini si applica la tariffa standard annuale con facoltà di affrancamento dal Canone versando una tantum all'atto del rilascio della concessione l'importo pari a cinque volte la tariffa.
4. La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima legge, pari ad € 0,60.
5. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario e/o titolare dell'autorizzazione in ragione della tipologia e finalità dell'occupazione, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale è effettuata, annualmente mediante l'approvazione da parte del competente organo nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.
6. Le spese istruttorie, le tariffe, i coefficienti di valutazione e/o maggiorazioni del Canone, sono oggetto di definizione mediante provvedimento presidenziale da approvare entro il termine dell'adozione del bilancio di previsione. Gli atti di modifica delle tariffe e dei coefficienti anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso contrario gli atti suddetti hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo. In caso di mancata modifica, le tariffe e i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
7. La durata dell'occupazione permanente decorre dal giorno successivo a quello di rilascio della concessione e, per l'occupazione temporanea, dalla data di inizio indicata nel provvedimento autorizzatorio.
8. Gli importi della tariffa finale sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 36: Regole per la quantificazione del Canone

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'occupazione; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annua modificata tramite il coefficiente di adattamento tra la tariffa base 2020 e quella standard 2021, x coefficiente valore economico in base alla classificazione delle strade ed aree pubbliche x coefficiente specifico per tipologia e finalità dell'occupazione x metri quadri, applicando le riduzioni e le altre modalità previste dal regolamento stesso.
2. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera modificata tramite il coefficiente di adattamento tra la tariffa base 2020 e quella standard 2021, x coefficiente valore economico in base alla classificazione delle strade ed aree pubbliche x coefficiente specifico per tipologia e finalità dell'occupazione x metri quadri, applicando le riduzioni e le altre modalità previste dal regolamento stesso.

Articolo 36: Riduzioni del Canone

Il provvedimento Presidenziale stabilirà le eventuali riduzioni del canone

Articolo 37: Esenzioni per legge e regolamentari

1. Sono esenti dal Canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

- h) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
2. Eventuali ulteriori esenzioni saranno indicate nel provvedimento Presidenziale di approvazione delle tariffe

Articolo 38: Modalità e termini per il versamento

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio del titolo amministrativo; per gli anni successivi il canone va corrisposto in autoliquidazione entro il 31 marzo.
- 1 bis. La quantificazione del canone, solo ed esclusivamente per il primo anno di rilascio del provvedimento, è determinata in ragione dei mesi di durata della concessione o autorizzazione, computandosi per intero il mese del rilascio.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione.
3. Per le occupazioni di cui all'art. 3 comma 3 il pagamento del Canone alla Provincia deve precedere il rilascio del nulla osta.
4. Con Decreto Presidenziale i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con il medesimo provvedimento possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
5. La variazione della titolarità della concessione e/o dell'autorizzazione, fermo restando le ulteriori prescrizioni previste dal presente regolamento, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del Canone fino alla data del subingresso da parte del precedente titolare.
6. Il versamento del Canone è effettuato in unica soluzione direttamente alla Provincia secondo le disposizioni di cui all'art. 1 comma 835 della legge n.160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. Non si fa luogo al versamento del canone se l'importo da versare è uguale o inferiore a euro 5,00. Tale importo non deve essere considerato come franchigia.
- 7 bis. Ai sensi dell'art. 1 comma 796 e ss della legge n. 160/2019, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:
- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

Alla rate come sopra determinate si applicano gli interessi legali vigenti all'atto della concessione della rateizzazione.

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Articolo 38-bis: Controllo dei versamenti

1. Il Settore competente della liquidazione dei versamenti in proprio o tramite il soggetto affidatario, nei casi di rateazione del Canone, provvede alla verifica dell'integrità e tempestività dei versamenti dovuti.
2. In caso di mancato o parziale versamento, il Settore preposto ovvero il soggetto affidatario invia a mezzo pec un'apposita comunicazione di addebito al titolare della concessione/autorizzazione, invitandolo alla regolarizzazione del versamento delle somme dovute a titolo di rata scaduta non corrisposta con la maggiorazione:
- degli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse legale aumentato di due punti percentuali, da computare dal giorno successivo alla scadenza fino alla data di invio della comunicazione, attestata dalla ricevuta di consegna;
 - di un importo pari al 30% della somma dovuta a titolo di canone unico patrimoniale;

3. Allo stesso modo il titolare della concessione e/o l'ente erogatore di cui all'art. 1 comma 831 della legge 190/2019 può provvedere ai sensi del comma 2 del presente articolo, a regolarizzare la propria posizione prima della notifica dell'avviso di accertamento di cui al successivo art. 39 del presente Regolamento.

4. La mancata comunicazione delle utenze in essere, da parte degli enti erogatori di cui all'art. 1 comma 831 della legge n° 160/2019 (art. 34 del presente Regolamento), può essere regolarizzata:

- a) entro 30 giorni dalla scadenza prevista versando una sanzione pari al 20% del canone dovuto;
- b) oltre 30 giorni dalla scadenza prevista versando una sanzione pari al 50% del canone.

5. Ai sensi dell'art. 16 comma 2 lettera b) e, nei tempi di cui al precedente comma 2 del presente regolamento, in difetto di versamento delle somme relative a due annualità anche non consecutive, la concessione o autorizzazione si intende decaduta e l'occupazione diviene abusiva.

PARTE II

ACCERTAMENTO, INDENNITÀ, SANZIONI, RISCOSSIONE COATTIVA, RIMBORSI, CONTENZIOSO, DISCIPLINA FINALE E TRANSITORIA

Articolo 39 Accertamento

1. La Provincia tramite il Settore Finanziario, attraverso la Polizia Provinciale o i soggetti autorizzati ex art.1 comma 179 della Legge n.296/2006, il Responsabile dell'entrata, nonché gli altri dipendenti della Provincia o del concessionario affidatario a cui è stato conferito apposito potere, con provvedimento adottato dal dirigente del Settore competente, provvede alla verifica ed all'accertamento dell'entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive di suolo pubblico abusive mediante notifica ai soggetti tenuti al versamento del Canone di apposito atto finalizzato alla riscossione con l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi del comma 792 dell'art.1 della Legge n.160/2019, nel termine di 5 anni decorrente dalla data di scadenza dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 2948 C.C..

2. L'atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/1973 o dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.

3. Non si procede all'emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di canone, sanzioni, indennità e interessi, risulta inferiore a euro 10,00 con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone stesso effettuati dal medesimo soggetto.

Articolo 40: Sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni considerate abusive, ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità che le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:

- a) l'indennità pari al canone maggiorato del suo 50% considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada).

2. Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 50 del presente regolamento.

3. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, si applica la sanzione non inferiore all'ammontare del canone né superiore al doppio dello stesso, fermo restando le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4, 5 e 23 del codice della strada di cui al D.lgs. n. 285/1992.

4. nel caso di omessa comunicazione delle utenze di cui all'art. 34 del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pari all'ammontare del canone dovuto.

5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.

6. La richiesta di regolarizzazione dell'occupazione e/o della diffusione abusiva, attraverso la presentazione di rituale domanda di concessione e/o autorizzazione non è ammessa se non si è previamente regolarizzato il versamento di tutte le somme dovute, ivi comprese le sanzioni, anche quelle del Codice della Strada, conseguenziali all'abuso.

Articolo 41: Riscossione coattiva

1. L'accertamento e la irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n.160/2019.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dalla Provincia di Terni per la rimozione di materiali, manufatti, impianti e mezzi nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex art.1 co.792, della legge n.160/2019.

Articolo 42: Interessi

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Articolo 43: Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.

2. L'Ente Provincia deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 5,00.

3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.

4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 44: Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 45: Responsabile del procedimento

1. Il Dirigente, incaricato dal Presidente, responsabile dell'area finanziaria esercita ogni attività organizzativa e gestionale inerente l'applicazione e la riscossione, anche coattiva, del canone. A tal fine il Dirigente sottoscrive le richieste, gli avvisi e i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi secondo le modalità previste nel presente regolamento.

2. E' facoltà del Dirigente, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare i singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

Articolo 46: Disposizioni finali e transitorie

1. Le modifiche apportate al "Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" di cui alla deliberazione del consiglio Provinciale n° 3 del 30/03/2021 entrano in vigore il 1° gennaio 2024.

2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dalla Provincia contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
4. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo temporale a decorrere dalla predetta data e fino alla loro scadenza, è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento. E' compito del Settore che ha rilasciato la concessione e/o l'autorizzazione la verifica della compatibilità delle precedenti prescrizioni per i previgenti regimi, con le prescrizioni del Canone di legge e del presente regolamento. Il procedimento di verifica deve concludersi entro gg 180 dall'entrata in vigore del Canone e se necessario il responsabile del procedimento potrà richiedere al titolare della concessione e/o autorizzazione della documentazione integrativa. All'esito dell'istruttoria, il funzionario responsabile rilascia il titolo integrato e comunica il Canone dovuto invitandolo alla regolarizzazione dell'eventuale dovuto al netto degli importi già incassati, secondo le tempistiche previste dal presente regolamento.

ALLEGATO A**Ripartizione del territorio provinciale per categorie****STRADE PROVINCIALI****N.S.PROV.LE 1^ CATEGORIA**

1	TUDERTE NARNESE
4	ARRONESE
6	MAGLIANASABINA
8	AMELIA-ORTE
9	TUDERTE-AMERINA
10	TEVERINA
11	TODI-ORTE (TRATTO ALVIANO-TRATTO ATTIGLIANO)
12	BAGNORESE
16	DI STRONCONE
18	CALVESE
22	CARSULANA
24	MARATTA
30	DI ALVIANO
31	DI GIOVE
33	LUGNANO-ATTIGLIANO
34	MONTECCHIO PER TODI
35	STAZIONE DI MONTECASTRILLI
37	MONTECASTRILLI-AVIGLIANO-MELEZZOLE
38	SAMBUCETOLE-CASTEL DELL'AQUILA
41	SETTEVALLI
42	ARCONA
43	SEGHERIA SFERRACAVALLA
44	DEL PIANO
45	CASTELGIORGIO - CASTELVISARDO PIANO
51	DELLA SALA
52	FABRO-PARRANO
54	BONIFICA FICULLE SCALO
55	DI PORANO
56	ORVIETO SCALO - SFERRACAVALLA
58	MONTEGABBIONE - BIVIO FABRO PARRANO
63	DEI PRATI DI STRONCONE
79	TERNANA
99	EX AEROPORTO
113	TIBERINA
ALTRI SPAZI E AREE PUBBLICHE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TERNI	

N.S.PROV.LE 2^ CATEGORIA

13	BOLSENESE
15	PIEGARESE
17	DI POLINO
20	NARNI -- S.URBANO
21	S.URBANO - VASCIANO-BIVIO VASCIGLIANO
28	NERA MONTORO PER MONTORO

29	CAPITONESE
32	PENNESE
39	SISMANESE
46	TORDIMONTE
47	TORRE ALFINA
48	PER ALLERONA SCALO
49	OSTERIACCIA
50	PORNELLESE-MONTEGIOVE-MONTEGABBIONE
57	MONTEGABBIONE-POIEGARO
59	MOPNTEGABBIONE-MONTELEONE D'ORVIETO
60	MONTEGABBIONE-MONTELEONE D'ORVIETO
31	SAN VENANZO - FRATTA TODINA
62	DELLA STAZIONE DI PIEDILUCO
64	DELL'AIA
65	DI SANTA LUCIA
66	DI COLLEBERTONE
67	VALSERRA
68	S.MAMILIANO
71	CALVI-OTRICOLI
74	FERENTILLO - CASTELLONALTO
76	DI ANCAIANO
80	DELLA FONTE DI SANGEMINI
81	DI CAMPOROTONDO
82	DI FARNETTA
83	DI CAMERATA
84	PENNA PER ORTE
85	PORCHIANO DEL MONTE
86	PORCHIANO DEL MONTE - ATTIGLIANO
88	DI CORDIGLIANO
89	DI PETRORO
90	DI CIVITELLA
91	AMELIA-SAMBUCETOLE
92	DI SAN BARTOLOMEO
93	DI MIGNATTARO
97	CASIGLIANO - COLLESECCO
98	STAZIONE BASCHI - SERMUGNANO
104	FRATTAGUIDA
105	DI SAN VITO
106	DEL CASELO AUTOSTRADALE DI FABRO
107	DI VICENO
108	FABRO A-ALLERONA SCALO
110	MARSCIANESE
111	DELL'ABBADIA
112	DI CASTEL DI FIORI
	ALTRI SPAZI ED AREE PUBBLICHE RICADENDI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI AMELIA, NARNI E ORVIETO

3^ CATEGORIA

TUTTE LE STRADE PROVINCIALI E GLI SPAZI E LE AREE PUBBLICHE RICADENTI NEL
TERRITORIO DEI RIMANENTI COMUNI DELLA PROVINCIA